

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° agosto 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2009, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - Disposizioni sulle strutture alpinistiche .. Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 2008, n. 10.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica .. Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 2008, n. 11.

Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani .. Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 2008, n. 12.

Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici .. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 giugno 2008, n. 23-130/Leg.

Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (art. 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) .. Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 luglio 2008, n. 25-132/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))» .. Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2009, n. 1.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale 29/2005 riguardante la disciplina delle vendite di fine stagione ... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2009, n. 2.

Modifiche urgenti alla legge regionale n. 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico. Pag. 17


LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2009, n. 3.

Modifica dell'art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori .. Pag. 18

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 23.

Ulteriore modificazione della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) .. Pag. 18



LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 24.
Costituzione del Consorzio «Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica»..... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 25.
Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 26.
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)..... Pag. 26

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 16.
Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 17.
Norme in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità..... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 18.
Misure urgenti in materia sanitaria..... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19.

Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21 e successive modifiche..... Pag. 29

REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 20.


Disciplina dell'Istituto Montecelio, Agenzia Regionale per la Comunicazione e la Formazione, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera e), della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).... Pag. 31

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

BUR n. 50 del 10 dicembre 2008. Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 «Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale»..... Pag. 35



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2009, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - Disposizioni sulle strutture alpinistiche

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 6 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

1. Alla legge regionale n. 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 32 è sostituita dalla seguente:

c) «rifugi alpinistici e rifugi escursionistici»;»;

b) la Sezione II del Capo II del Titolo III è sostituita dalla seguente:

«Sezione II

STRUTTURE ALPINISTICHE

Art. 37.

Tipologie

1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:

- a) rifugi alpinistici;
- b) rifugi escursionistici;
- c) bivacchi fissi;
- d) viabilità alpina.

Art. 38.

Definizioni

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.

3. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

4. Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che

dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico o alpinistico. La viabilità alpina si distingue in:

a) sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpinistici, escursionistici, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

b) sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;

c) vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse.

Art. 39.

Gestori e custodi dei rifugi

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

2. Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per accettazione la denuncia di inizio attività. Il comune accerta che la persona abbia conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall'accertamento.

Art. 40.

Caratteristiche funzionali dei rifugi

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.

2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre di:

- a) servizio cucina;
- b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
- d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
- e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;
- f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
- g) idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
- h) alloggio riservato per il gestore.

Art. 40-bis

Elenco regionale dei rifugi

1. È istituito l'elenco regionale dei rifugi. La competente struttura regionale cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base degli aggiornamenti forniti dai comuni.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi, adotta il marchio di riconoscimento.



3. L'uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio escursionistico, nonché l'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 40-ter

Commissione per le strutture alpinistiche

1. È istituita presso la Giunta regionale la commissione per le strutture alpinistiche, composta da:

- a) gli assessori regionali al turismo e al territorio o loro delegati di cui uno con qualifica di presidente;
- b) tre dirigenti delle direzioni generali regionali competenti in materia di turismo, territorio e infrastrutture;
- c) un rappresentante di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM);
- d) due rappresentanti del Club alpino italiano - Regione Lombardia (CAI Lombardia);
- e) un rappresentante dell'Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia;
- f) un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione Lombardia;
- g) un rappresentante dell'Unione Province Lombarde.

2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'inizio di ogni legislatura, dura in carica per tutta la legislatura e i suoi membri possono essere riconfermati; in sede di primo insediamento la commissione è costituita entro il 31 marzo 2009.

3. Le direzioni generali regionali competenti in materia di turismo e di territorio assicurano alla commissione il supporto logistico.

4. La commissione ha il compito di:

- a) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche;
- b) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta dei comuni e della Direzione generale regionale competente in materia di turismo;
- c) formulare proposte sulla disciplina normativa regionale per la costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l'igiene, la gestione dei rifugi e la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche;
- d) collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento attuativo di cui all'art. 40-quinquies;
- e) proporre iniziative culturali e sportive e di solidarietà sociale che riguardano:

1) la valorizzazione del territorio alpino, con particolare riguardo alle scoperte geologiche, paleontologiche e geografiche, nonché alla specifica storia del territorio;

2) l'educazione all'utilizzo corretto del territorio montano da parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

3) i soggiorni nei rifugi per i soggetti diversamente abili fisici e psichici adeguatamente sostenuti e accompagnati.

5. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita.

Art. 40-quater

Agevolazioni e finanziamenti

1. La Regione concede agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'immobile per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;
- b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
- c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;

d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;

e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi;

f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.

2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent'anni, con decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.

3. La Regione provvede, attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per l'esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle strutture alpinistiche.

4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5. La Regione fornisce sostegno finanziario ed organizzativo alle iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.

6. La Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale promosse dal CAI Lombardia e dalle associazioni più rappresentative delle guide alpine e dei gestori di rifugi.

7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati:

- a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;
- b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;

c) finanziamenti per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.

8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.

9. Il CAI Lombardia, l'Associazione Nazionale Alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:

- a) manutenzione dei sentieri;
- b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;
- c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
- d) tracciamento o attrezzaggio e verifica di agibilità annuale di vie ferrate.

10. I provvedimenti attuativi del presente articolo, qualificabili come aiuti di Stato, sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 40-quinquies

Regolamento di attuazione

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di modifica alla legge regionale n. 15/2007 è approvato il regolamento regionale che disciplina i requisiti strutturali e igienico sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi. »;

c) il comma 4 dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

«4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominati case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati. »;

d) dopo il comma 4 dell'art. 47 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera. »;



e) il comma 2 dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

«2. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.»;

f) al comma 5 dell'art. 49 le parole: «rifugi alpini» sono sostituite dalle seguenti «rifugi alpinistici»;

g) la sezione VII del Capo II del Titolo III è abrogata;

h) dopo il comma 3 dell'art. 101 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alle spese previste all'art. 40-quater si provvede con le risorse stanziare annualmente all'U.P.B. 2.4.2.3.67 «Sviluppo dell'impiantistica sportiva» Alle altre spese si provvederà con successiva legge.».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 febbraio 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/801 del 27 gennaio 2009)

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli articoli 32, 47, 48, 49 e 101 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»

Art. 32.
Finalità

1. La Regione disciplina le seguenti strutture ricettive non alberghiere:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) rifugi alpinistici e rifugi escursionistici;
- d) esercizi di affittacamere;
- e) case e appartamenti per vacanze;
- f) bed & breakfast;
- g) bivacchi fissi.

2. Non rientrano nella disciplina del presente capo le strutture ricettive socio-assistenziali disciplinate dalla legge regionale n. 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dal piano socio-sanitario regionale previsto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

3. In occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta, il comune può rilasciare a enti pubblici, associazioni od enti religiosi nulla osta per l'utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.

Art. 47.
Pubblicità dei prezzi

1. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.

2. La province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.

3. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

4-bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera.

Art. 48.

Cessazione temporanea dell'attività ricettiva

1. Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune.

2. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 49.

Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo.

2. Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza averne fatto denuncia incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165.

3. Chiunque esercita un'attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

4. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'art. 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.

5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387.

6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell'attività.

7. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate dal comune.

Art. 101.

Norma finanziaria

1. Alle spese previste dall'art. 12, comma 1, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.4.1.2.362 «Sistemi turistici» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

2. Alle spese previste dall'art. 20 si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.4.1.2.362 «Sistemi turistici» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

3. Alle spese previste dal Titolo II - Capo I - «Sistema turistico regionale» si provvede per la parte corrente con UPB 3.4.1.2.362 «Sistemi turistici» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi, per la parte in conto capitale con UPB 3.4.1.3.361 «Sistemi turistici» sempre dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi, ovvero con altri provvedimenti di legge.

3-bis. Alle spese previste all'art. 40-quater si provvede con le risorse stanziare annualmente all'U.P.B.

09R0265



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 2008, n. 10.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008)

(Omissis)

09R0078

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 2008, n. 11.

Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Finalità

1. La provincia riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale favorendo la loro capacità progettuale e valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane, nonché di crescita personale, accumulate nel corso della vita.

2. In particolare gli enti locali e la provincia promuovono e sostengono il servizio di volontariato civile delle persone anziane integrandone gli interventi con la rete dei servizi sociali locali.

3. Gli enti locali e la provincia, inoltre, valorizzano la funzione sociale svolta dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che operano a favore delle persone anziane, dai circoli pensionati e anziani e dai loro coordinamenti.

Art. 2.

Carta dei diritti dell'anziano

1. La carta dei diritti dell'anziano è adottata dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. La carta dei diritti dell'anziano riconosce la dignità della persona indipendentemente dall'età, dalle capacità o dall'attività produttiva e individua i seguenti principi fondamentali:

- a) favorire un invecchiamento attivo;
- b) garantire il diritto alla salute dell'anziano;
- c) assicurare all'anziano un tenore di vita dignitoso;

d) favorire la partecipazione attiva dell'anziano alla vita politica, sociale, culturale ed amministrativa della propria comunità;

e) riconoscere e favorire la sensibilità spirituale e religiosa degli anziani;

f) promuovere forme di coinvolgimento della popolazione anziana nella definizione dei servizi assistenziali e sociali prevalentemente diretti ad essa;

g) assicurare politiche abitative che garantiscano all'anziano un'abitazione adeguata alle proprie esigenze, riconoscendo l'importanza del legame con la comunità di appartenenza e della permanenza in famiglia;

h) promuovere il benessere psico-fisico dell'anziano.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Ai fini di questa legge per persone anziane si intendono le persone che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.

Art. 4.

Servizio di volontariato civile delle persone anziane

1. Per le finalità dell'art. 1, i comuni, anche in forma associata, e le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), possono istituire ed organizzare il servizio di volontariato civile delle persone anziane, rivolto a tutti gli anziani che in modo spontaneo, personale e gratuito intendono svolgere un'attività di volontariato, sulla base delle competenze e delle abilità possedute.

2. Le attività del servizio di volontariato civile delle persone anziane possono riguardare i seguenti interventi:

a) attività ausiliarie di vigilanza nei pressi o all'interno di edifici scolastici e altri luoghi pubblici di svago o aggregazione, nei pressi di monumenti o siti di interesse culturale e nei tragitti scuola - abitazione, in collaborazione con le amministrazioni interessate;

b) interventi di carattere ecologico sul territorio;

c) attività ausiliarie di assistenza sugli scolabus;

d) attività di solidarietà sociale quali l'aiuto a persone impedito a svolgere incombenze quotidiane o ad accedere a servizi o a strutture pubbliche e la compagnia a persone in condizione di solitudine;

e) attività di raccolta, conservazione, valorizzazione e divulgazione delle esperienze acquisite dagli anziani, in particolare nel campo professionale, artistico, storico, culturale e sportivo, nonché attività formative tra pari;

f) attività di promozione, diffusione e valorizzazione delle peculiarità delle attività di volontariato realizzate da persone anziane, con particolare riferimento a quelle relative alla protezione civile.


Art. 5.

*Organizzazione del servizio
di volontariato civile delle persone anziane*

1. Gli enti locali organizzano il servizio di volontariato civile delle persone anziane approvando progetti elaborati direttamente o presentati da altri soggetti, pubblici o privati, non aventi scopo di lucro.

2. Le attività del servizio di volontariato civile delle persone anziane sono programmate ed integrate con la rete dei servizi locali, coinvolgendo le parti sociali ed i soggetti che prestano questi servizi, anche per valutare la priorità degli interventi.

3. Gli enti locali, nell'organizzare il servizio di volontariato civile delle persone anziane, assicurano attrezzature adeguate per lo svolgimento dei compiti previsti e sostengono gli oneri assicurativi contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi a favore delle persone che prestano il servizio di volontariato civile.



4. Le persone anziane che partecipano alle attività del servizio di volontariato civile possono usufruire di opportunità culturali, formative, sportive e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dagli enti locali o dai soggetti interessati al servizio di volontariato civile o da privati convenzionati. Alle persone anziane che partecipano alle attività del servizio di volontariato civile, inoltre, può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di queste attività.

Art. 6.

Iniziativa a favore di circoli pensionati e anziani e di associazioni

1. Fermo restando il valore della gratuità come elemento fondante del volontariato, gli enti locali e la provincia possono concedere contributi ai circoli pensionati e anziani e ai relativi coordinamenti, alle associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché ad altre associazioni, che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche e sportive per migliorarne la qualità della vita e la crescita personale e collettiva, con riferimento al rispettivo ambito territoriale di attività.

Art. 7.

Consulta provinciale della terza età

1. La provincia istituisce la consulta provinciale, della terza età, quale organo di sintesi e confronto degli organismi associativi che rappresentano la popolazione anziana.

2. La consulta è composta da quindici rappresentanti di associazioni, circoli o altri organismi operanti sul territorio provinciale da almeno un anno e aventi tra i loro scopi statutari iniziative per la tutela della condizione degli anziani e la promozione di una effettiva partecipazione degli anziani alla società attiva. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce le modalità per l'individuazione delle associazioni, circoli e organismi e per la designazione dei loro rappresentanti, nonché le modalità di funzionamento della consulta e le modalità di svolgimento delle sue attività.

3. La consulta svolge le seguenti funzioni:

a) elabora documenti e proposte in merito a problematiche relative alla terza età e le trasmette alla Giunta provinciale; su richiesta della Giunta provinciale può inoltre esprimere pareri su provvedimenti riguardanti le politiche a favore degli anziani;

b) partecipa all'elaborazione delle politiche a favore degli anziani secondo le forme di coinvolgimento previste dalla normativa vigente;

c) partecipa ai *forum* associativi nazionali;

d) rende pubbliche e diffonde, secondo le forme più opportune, le attività più significative e le proprie opinioni su temi di particolare rilievo riguardanti gli anziani.

Art. 8.

Gestione di terreni pubblici

1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale di cura dell'ambiente naturale, al fine di consentirne la migliore tutela e la fruibilità per i cittadini.

2. I comuni stabiliscono i criteri generali, le modalità e i requisiti dell'affidamento. Prevedono, tra l'altro, l'affidamento sulla base della dichiarazione di disponibilità a svolgere l'attività volontaria, definiscono i doveri di comportamento dei volontari, individuano la struttura comunale di riferimento per il coordinamento dell'attività.

3. I comuni possono revocare l'affidamento in ogni tempo per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede, relativamente agli interventi a carico dei comuni, con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per la finanza locale e, relativamente alle spese a carico diretto della provincia, con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale) (unità previsionale di base 40.50.130 – capitolo 402150).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 25 luglio 2008

DELLAI

(Omissis)

09R0079

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 2008, n. 12.

Iniziativa di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Finalità

1. In conformità agli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e alle linee guida del piano energetico ambientale provinciale, la provincia autonoma di Trento, quale contributo alla riduzione del consumo di combustibili fossili e alla riduzione dell'immissione in atmosfera di gas clima-alteranti, promuove lo sviluppo della filiera legno-energia locale mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e al corretto utilizzo della biomassa legnosa per scopi energetici nel rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria e della valorizzazione del patrimonio agricolo e boschivo, creando nuove opportunità di lavoro e benefici socio-economici e ambientali.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite mediante i seguenti interventi:


a) recupero degli scarti della lavorazione del legno e dei residui delle attività agro-forestali;

b) incremento della disponibilità di materiale legnoso da utilizzare per scopi energetici;

c) promozione dell'imprenditoria agro-forestale locale e creazione di nuove opportunità di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa, anche per contrastare l'abbandono del territorio montano;

d) nascita e diffusione di una rete di approvvigionamento della biomassa legnosa prodotta, anche attraverso la promozione di appositi contratti di filiera di cui all'art. 63, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);

e) diffusione di impianti termici efficienti alimentati a biomassa legnosa;



- f) produzione locale di prodotti derivati dalla biomassa legnosa, quali pellet, bricchetti e simili;
- g) recupero e valorizzazione di aree rurali marginali e prative;
- h) promozione di interventi colturali nei soprassuoli forestali e di miglioramenti ambientali a favore di habitat e di specie di interesse naturalistico e faunistico;
- i) incentivazione all'acquisto di macchinari e attrezzature utili nel processo della filiera legno-energia;
- j) uso prioritario di materiale proveniente dal territorio provinciale;
- k) raccolta di cascami legnosi e degli scarti delle lavorazioni forestali e agricole;
- l) studi e ricerche relative alla domanda e all'offerta di biomassa legnosa a fini energetici a livello provinciale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini di questa legge, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per biomassa legnosa si intende:

- a) il materiale legnoso prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) il materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali, cure colturali, ripristini di zone marginali, abbandonate e incolte, come prati e pascoli, raccolta di cascami boschivi ed interventi fitosanitari;
- c) il materiale legnoso prodotto da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
- d) il materiale prodotto da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti;
- e) il materiale legnoso derivante da interventi di manutenzione delle infrastrutture viarie e del reticolo idrografico;
- f) il materiale legnoso derivante da interventi di potatura di alberature e siepi ornamentali urbane, siepi e filari agricoli, coltivazioni attinenti alla frutticoltura.

2. La biomassa legnosa conferita, raccolta e trasportata a fini energetici da un soggetto autorizzato e destinata all'impiego in un ciclo economico-produttivo, rientra nel regime delle materie prime soggette a trasformazione.

3. Non sono considerati biomassa legnosa gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione quali verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura e simili.

4. La biomassa legnosa si intende ordinariamente costituita da:

- a) legna da ardere;
- b) legno triturato o frantumato;
- c) legno cippato;
- d) segatura e farina di legno;
- e) assortimenti densificati, quali pellet, bricchetti e simili;
- f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.

5. Ai fini di questa legge per:

- a) impianti termici efficienti alimentati a biomassa legnosa si intendono gli impianti termici caratterizzati da elevati rendimenti energetici dotati di efficienti dispositivi di post-trattamento dei fumi per la riduzione delle emissioni inquinanti, rispondenti a criteri tecnici definiti dalla Giunta provinciale;
- b) impianti di pellettatura si intendono gli impianti per la trasformazione del materiale legnoso in pellet, bricchetti e simili.

Art. 3.

Iniziativa di formazione e informazione nel settore dell'utilizzo della biomassa legnosa a fini energetici

1. Per realizzare le finalità dell'art. 1 la provincia promuove iniziative di ricerca, sperimentazione, formazione, informazione e sensibilizzazione alla diffusione di sistemi di riscaldamento che utilizzino biomassa legnosa nonché di conoscenza delle tecnologie innovative per la realizzazione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili e a elevata efficienza, che riducano l'impatto ambientale.

Art. 4.

Interventi di sostegno

1. La provincia, nell'ambito degli strumenti di attuazione e programmazione previsti dall'ordinamento provinciale, individua i criteri e le modalità di finanziamento a sostegno delle seguenti iniziative:

- a) realizzazione di impianti di pellettatura, di bricchettatura e simili;
- b) acquisto di macchine e attrezzature per la raccolta e la trasformazione della biomassa legnosa ottenuta dagli interventi previsti dalla lettera e);
- c) realizzazione di aree attrezzate per lo stoccaggio e il recupero di biomasse legnose anche derivanti dal trattamento dei materiali di risulta di operazioni di rinnovo degli impianti agrari o di lavorazioni agroindustriali;
- d) sperimentazione finalizzata all'innovazione nell'ambito della filiera della biomassa legnosa;
- e) cure colturali dei popolamenti forestali e interventi di miglioramento ambientale dai quali si ottiene la produzione di biomassa legnosa per uso energetico;
- f) acquisto e installazione di impianti termici efficienti alimentati a biomassa legnosa;
- g) installazione di dispositivi post-trattamento dei fumi di uscita dagli impianti a biomassa legnosa per minimizzare le emissioni di polveri sottili, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale tenuto conto della normativa in vigore;
- h) recupero e utilizzo di cascami derivanti da utilizzazioni boschive ai fini della produzione di biomassa legnosa.

2. Per orientare i destinatari rispetto alle opportunità previste da questa legge, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, effettua la ricognizione degli strumenti di attuazione e programmazione e delle leggi provinciali di settore che consentono il finanziamento delle iniziative elencate nel comma 1 nonché delle strutture provinciali competenti.

Art. 5.

Sottocomitato per la valorizzazione dell'utilizzo ecologico della biomassa legnosa

1. Nell'ambito della cabina di regia della filiera foresta - legno, prevista dall'art. 65 della legge provinciale n. 11 del 2007, è costituito il sottocomitato per la valorizzazione dell'utilizzo ecologico della biomassa legnosa, quale organo di coordinamento, monitoraggio e promozione per l'attuazione di questa legge.

2. Il sottocomitato è composto dal dirigente del dipartimento competente in materia di foreste, che lo presiede, dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente, dal dirigente del dipartimento competente in materia di agricoltura, dal dirigente del dipartimento competente in materia di lavoro, dal direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, dal direttore dell'Agenzia provinciale per l'energia e dagli altri componenti individuati con regolamento.

3. Il sottocomitato in particolare:


- a) coordina l'attività di informazione, anche attraverso la realizzazione di studi, iniziative e ricerche;
- b) svolge il monitoraggio relativo all'attuazione di questa legge;
- c) elabora, con cadenza biennale, una relazione illustrativa dei benefici in campo energetico e ambientale ottenuti in seguito all'entrata in vigore di questa legge; proponendo alla Giunta provinciale eventuali misure correttive.

4. Ai componenti del sottocomitato spettano i compensi stabiliti per i componenti della cabina di regia di cui al comma 1.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 3 e 4, comma 1, lettera f), provvede l'Agenzia provinciale per l'energia con il proprio bilancio.



2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia (unità previsionale di base 61 dicembre 210 e unità previsionale di base 61 dicembre 220).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale n. 11 del 2007 (unità previsionale di base 80.30.210) ed alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), (unità previsionale di base 80.20.210).

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 si provvede con gli stanziamenti già previsti in bilancio per la corresponsione di compensi ai componenti di comitati e commissioni provinciali (unità previsionale di base 15.50.120).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 25 luglio 2008

DELLAI

(Omissis)

09R0080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 giugno 2008, n. 23-130/Leg.

Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (art. 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 29 luglio 2008*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1475 di data 13 giugno 2008, come modificata dalla deliberazione n. 1618 di data 20 giugno 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (art. 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale, in attuazione dell'art. 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale».

Art. 2.

Tipologia degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee

1. I posti di insegnamento e le cattedre, di seguito denominati «posti», non assegnati a personale assunto a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di:

a) incarichi annuali, per i posti vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre e che rimangono tali per l'intero anno scolastico;

b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per i posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell'anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti e che si rendono disponibili entro la data del 31 ottobre;

c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere *a)* e *b)*.

2. Gli incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera *a)*, sono rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il medesimo posto permangono le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo.

3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, previsti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, è effettuato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, di seguito denominata «struttura provinciale competente», prima della data stabilita dalla Giunta provinciale per l'inizio delle lezioni utilizzando le vigenti graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale.

4. A decorrere dalla data di inizio delle lezioni il conferimento è effettuato dal dirigente dell'istituzione scolastica, utilizzando le vigenti graduatorie d'istituto, per la copertura di:

a) incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli;

b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento;

c) incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera *a)*, non coperti prima della data di inizio delle lezioni;

d) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma 1, lettera *b)*, non coperte prima della data di inizio delle lezioni;

e) supplenze temporanee brevi di cui al comma 1, lettera *c)*.

5. In caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli, il dirigente della struttura provinciale competente può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche ad effettuare il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche anche prima della data di inizio delle lezioni.

Art. 3.


Conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche mediante l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli

1. Per la copertura di posti, nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il dirigente della struttura provinciale competente stipula i contratti di lavoro a tempo determinato secondo la procedura e le modalità previste da questo articolo.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente definisce il calendario delle convocazioni e compila il quadro delle disponibilità comprensivo delle relative sedi che possono essere assegnate con incarico annuale o con supplenza temporanea fino al termine dell'attività didattica.

3. Prima delle operazioni di conferimento dei posti, il dirigente della struttura provinciale competente rende noto, secondo le modalità indicate rispettivamente dai commi 4 e 5, il calendario delle convocazioni e l'elenco dei posti individuati ai sensi del comma 2.

4. Il calendario delle convocazioni è pubblicato all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente almeno



cinque giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione; tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a convocazione.

5. L'elenco dei posti disponibili è pubblicato all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la relativa convocazione.

6. La copertura di posti nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), è effettuata rispettando l'ordine delle graduatorie provinciali per titoli.

7. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti. Gli aspiranti che hanno accettato un incarico su posto di sostegno, non possono, per lo stesso anno scolastico, rinunciare a tale incarico per accettarne un altro su posto d'insegnamento o sulla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione della supplenza su posto di sostegno.

8. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale e ha effetto dal giorno dell'assunzione in servizio; la scadenza del contratto è fissata nel seguente modo:

a) al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, per gli incarichi annuali;

b) al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche;

c) all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, per le supplenze temporanee brevi;

d) alla data stabilita dal calendario scolastico per la fine delle lezioni, per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre.

9. Prima della data di inizio delle lezioni, la struttura provinciale competente procede ad ulteriori convocazioni per il conferimento dei posti che si sono resi disponibili, anche per effetto della mancata assunzione in servizio o per l'abbandono del servizio, partendo dal primo aspirante successivo all'ultimo a cui è stato conferito un incarico o una supplenza nella precedente convocazione. Nel caso di disponibilità di posti ad orario intero, sono convocati, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, anche gli aspiranti che, precedentemente convocati, abbiano rinunciato al conferimento di ore di insegnamento che non costituivano posto.

Art. 4.

Conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee mediante l'utilizzo delle graduatorie d'istituto

1. Il dirigente dell'istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall'art. 2, comma 4, scorrendo le vigenti graduatorie d'istituto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, per quanto riguarda la scadenza del contratto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 113, comma 2, della legge provinciale, il dirigente dell'istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e comunque dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità nell'organizzazione dell'orario didattico nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto scuola.

3. Per ragioni di continuità didattica, qualora al primo periodo di assenza del titolare ne seguano altri, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento ovvero da entrambi, la supplenza temporanea breve è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

4. Se al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, il dirigente dell'istituzione scolastica dispone la conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di ritorno al lavoro del docente previsti dagli articoli 51-bis, comma 2, e 51-ter, comma 3, concernenti la tutela della maternità, del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto scuola.

5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, il dirigente dell'istituzione scolastica può provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza.

6. Per la sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, il dirigente dell'istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le scuole dell'istituzione scolastica. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare, il dirigente dell'istituzione scolastica provvede alla proroga del contratto o alla conferma dello stesso secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.

Art. 5.

Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

1. Il mancato perfezionamento e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro comportano i seguenti effetti per l'anno scolastico in corso:

a) per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche conferite sulla base delle graduatorie provinciali per titoli:

1) l'aspirante che rinuncia ad una proposta di assunzione o è assente alla convocazione perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo insegnamento;

2) l'aspirante che non assume servizio dopo l'accettazione perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d'istituto, per il medesimo insegnamento;

3) l'aspirante che, dopo la sottoscrizione del contratto, rinuncia all'incarico conferito per accettarne un altro, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle di istituto, per l'insegnamento per il quale ha rinunciato;

4) il docente che non accetta il rinnovo del contratto conferito ai sensi dell'art. 2, comma 2, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d'istituto, per tutti gli insegnamenti;

5) il docente che abbandona il servizio perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d'istituto, per tutti gli insegnamenti;


b) per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti sulla base delle graduatorie d'istituto:

1) l'aspirante che rinuncia ad una proposta di supplenza temporanea breve, per un posto a orario pieno e di durata inferiore ai 60 giorni, non può essere interpellato, dal dirigente dell'istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per le successive supplenze temporanee relative al medesimo insegnamento che si rendano disponibili fino al 31 gennaio, se la proposta non accettata cade in detto periodo, ovvero fino al termine dell'attività didattica, se la proposta non accettata cade dopo il 31 gennaio;

2) l'aspirante che rinuncia ad una proposta di un incarico annuale o di una supplenza temporanea, per un posto a orario pieno e di durata superiore ai 60 giorni, non può essere interpellato, dal dirigente dell'istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali o supplenze temporanee che si rendano disponibili;

3) il docente che rinuncia ad una proroga o ad una conferma contrattuale per un posto a orario pieno, non può essere interpellato, dal dirigente dell'istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali e supplenze temporanee che si rendano disponibili;

4) l'aspirante che non assume servizio dopo l'accettazione, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee per tutte le graduatorie del medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche;



5) il docente che abbandona il servizio, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee per tutti gli insegnamenti in tutte le istituzioni scolastiche.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), numero 5), il docente perde altresì, per il medesimo insegnamento, la possibilità di conseguire incarichi annuali o supplenze temporanee sulla base della graduatoria provinciale per titoli per l'anno scolastico successivo.

3. La rinuncia prevista dal comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), non è causa di alcuna sanzione qualora l'aspirante abbia già in corso un contratto di lavoro, in qualità di docente, nelle scuole provinciali a carattere statale, o nelle istituzioni formative provinciali o nelle scuole dell'infanzia provinciali.

4. Il dirigente competente non applica quanto disposto dai commi 1 e 2 ove i previsti comportamenti siano dovuti a giustificati motivi suffragati da documentazione presentata dall'interessato.

5. Il docente in servizio con un contratto con scadenza anteriore alla data fissata per il termine delle lezioni può, entro il 30 aprile, risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino alla data fissata per il termine delle lezioni, dell'attività didattica o dell'anno scolastico.

Art. 6.

Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

1. Il docente in servizio con contratto a tempo determinato ad orario ridotto può, in relazione alla posizione occupata nelle graduatorie d'istituto ove è inserito, completare il proprio orario di insegnamento fino alla concorrenza dell'orario di cattedra previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato.

2. Il completamento dell'orario può attuarsi solo in presenza di compatibilità oraria, sia mediante l'attribuzione delle frazioni di orario disponibili, sia mediante il frazionamento orario dei posti disponibili, salvaguardando in quest'ultimo caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nell'attività di sostegno. Nel caso in cui il completamento dell'orario avvenga attraverso il conferimento di frazioni orario, al fine di evitare ulteriori frazionamenti, il dirigente dell'istituzione scolastica conferisce l'incarico al docente con orario ridotto, previo consenso dello stesso, anche qualora la somma dei due incarichi ecceda l'orario cattedra, fermo restando tuttavia il limite delle ventiquattro ore settimanali; tale limite orario si riferisce alle ore d'insegnamento.

3. Ai fini indicati dal comma 1, prescindendo dallo scorrimento della graduatoria d'istituto, il dirigente dell'istituzione scolastica conferisce al docente già in servizio a tempo determinato presso l'istituzione scolastica, previo consenso dello stesso, l'ulteriore supplenza che consente il completamento del suo orario.

4. Qualora la supplenza da conferire sia pari o inferiore alle sei ore, il dirigente dell'istituzione scolastica, dopo aver proposto il completamento di orario secondo quanto disposto dal comma 3, senza alcuna accettazione, conferisce come ore eccedenti l'incarico al personale con orario cattedra e in servizio presso l'istituzione scolastica, prioritariamente a quello a tempo indeterminato in possesso del corrispondente titolo di studio e successivamente al personale a tempo determinato inserito nelle corrispondenti graduatorie d'istituto.

5. Nel rispetto del limite orario delle ventiquattro ore settimanali, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità cumulando ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, purché sussista comunque compatibilità oraria e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Art. 7.

Conferimento degli incarichi e delle supplenze temporanee presso l'istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 49, comma 2, lettera b), della legge provinciale e fermo restando quanto stabilito da questo regolamento, il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina) conferisce gli incarichi annuali e le supplenze

temporanee previste dall'art. 2, commi 1 e 2, con decorrenza dal primo settembre di ogni anno scolastico.

2. La Giunta provinciale definisce le modalità operative e le interconnessioni tra le operazioni effettuate dal dirigente della struttura provinciale competente e quelle disposte dal dirigente dell'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina).

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Nel caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto il dirigente dell'istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee utilizzando prioritariamente le graduatorie di altre istituzioni scolastiche della provincia di Trento secondo un criterio di viciniorietà e d'intesa con i competenti dirigenti. Successivamente, ove necessario, il dirigente dell'istituzione scolastica procede al conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee attraverso la comparazione, in osservanza ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, delle domande di assunzione presentate direttamente all'istituzione scolastica.

2. Agli aspiranti individuati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni indicate dall'art. 5, comma 1, lettera b), e commi 3, 4 e 5.

3. In relazione a particolari esigenze operative relative all'insegnamento su posti di sostegno, all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e alla realizzazione dei progetti di innovazione didattica previsti dall'art. 93, comma 3-bis, della legge provinciale, la Giunta provinciale può definire specifiche modalità per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee assicurando che:

a) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee per la copertura di posti di sostegno sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di specializzazione;

b) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee per la copertura di posti di insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;

c) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee previsti dalle lettere a) e b) sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di titolo idoneo anche se conseguito successivamente ai termini stabiliti per la formazione delle graduatorie provinciali per titoli e d'istituto.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogati:

a) l'art. 2-*quater* della legge provinciale 28 agosto 1989 n. 6;

b) l'art. 2 della legge provinciale 15 marzo 2005 n. 5;

c) il decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2005, n. 12-42/Leg. (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale).

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 giugno 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2008, registro n. 1, foglio n. 21

09R0414



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 luglio 2008, n. 25-132/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 22 luglio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008), art. 54 «Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente» «(Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1771 dd. 11 luglio 2008 avente ad oggetto: «Modificazioni al decreto del presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))»».

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1.

Modificazioni all'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in qualunque ente locale da parte di soggetti richiedenti che risultano debitori morosi, a qualunque titolo, di ITEA S.p.A. o delle imprese convenzionate ovvero nei confronti dei quali sia stato adottato provvedimento di revoca dell'alloggio per gravi e ripetute violazioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge;»;

b) la lettera c) è soppressa.

Art. 2.

Modificazioni all'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il soggetto interessato all'ottenimento, per il proprio nucleo familiare, di un alloggio in locazione presenta domanda presso l'ente locale competente o lo «sportello casa» istituito ai sensi dell'art. 34. La domanda può essere presentata nel corso di tutto l'anno solare ed è redatta dall'ente locale o dallo «sportello casa» attraverso il sistema informativo provinciale che determina

immediatamente il punteggio per la formazione della graduatoria. Nel caso che uno o entrambi i genitori con i propri figli non costituiscano, al momento della domanda, un nucleo familiare autonomo, è sempre data facoltà di presentare domanda per un alloggio da destinare a residenza della famiglia formata dai medesimi. È comunque data facoltà di presentare domanda per un nucleo diverso da quello di appartenenza ai soggetti in relazione ai quali il servizio sociale territorialmente competente abbia accertato, sulla base di criteri determinati con deliberazione di giunta provinciale adottata d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, l'esistenza di un bisogno il cui soddisfacimento presuppone la possibilità di costituire un nucleo familiare diversamente formato.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, il nucleo familiare che, successivamente alla presentazione della domanda, abbia subito variazioni nella sua composizione diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, è tenuto a presentare una nuova domanda. La domanda già inserita in graduatoria mantiene comunque la propria efficacia fino all'approvazione della graduatoria relativa al semestre di raccolta nel quale si è realizzata la variazione.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) è data precedenza alla domanda riferita al nucleo familiare che ha come componente il soggetto che ha stabilito da più tempo la propria residenza in provincia di Trento;

b) a parità di data di stabilimento della residenza, è data precedenza alla domanda riferita al nucleo con ICEF inferiore;

c) a parità di a) e b), la posizione è determinata tramite sorteggio.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A tutela di un preminente interesse collettivo e sulla base di motivazioni adeguatamente circostanziate, è data facoltà all'ente locale di non proporre, finché non sia individuato un contesto abitativo più favorevole, alloggi in locazione ai nuclei familiari il cui inserimento potrebbe far insorgere gravi squilibri sociali.»;


b) al comma 3 nel secondo periodo dopo le parole «eventualmente indicati in domanda» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in caso di rifiuto, ritenuto ragionevolmente fondato dall'ente locale sulla base di criteri dallo stesso elaborati, motivato dalla incongruità della tipologia dell'alloggio proposto rispetto alla composizione qualitativa del nucleo.».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di rifiuto del nucleo familiare a trasferirsi in alloggio di dimensioni idonee, secondo quanto disciplinato dall'art. 14, comma 1, lettera b), il canone sostenibile è rideterminato, a far data dal mese successivo alla data del rifiuto, secondo le disposizioni di cui all'allegato 4, II. A chi abbia opposto il rifiuto può comunque essere successivamente proposto il trasferimento in altro alloggio di dimensioni idonee. Le disposizioni di questo comma non si applicano nel caso di eccedenza di superficie riconducibile a contratti di locazione autorizzati in deroga secondo quanto previsto dall'allegato 2.».



Art. 6.

Modificazioni all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 13 le parole: «è determinato un canone sostenibile in riferimento ad un alloggio standard, determinato ai sensi dell'art. 11.» sono sostituite dalle seguenti: «è determinato un canone sostenibile, di cui all'art. 11.».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Cambio dell'alloggio*). — 1. Il cambio dell'alloggio è disposto nei seguenti casi:

a) su richiesta del nucleo familiare, presentata in qualsiasi momento, in riferimento ad altro alloggio sito nel territorio del medesimo ente locale. Non è consentita la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 8;

b) in attuazione di apposito piano di mobilità predisposto secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo adottate dalla giunta provinciale. ITEA S.p.A. propone ai nuclei familiari occupanti un alloggio di dimensioni superiori a quella massima spettante di cui all'allegato 2 il trasferimento in altro alloggio di dimensioni idonee resosi disponibile nel medesimo comune o nella medesima circoscrizione per i comuni di dimensioni maggiori. Il rifiuto al trasferimento comporta la rideterminazione secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del canone sostenibile posto a carico del nucleo;

c) per comprovate esigenze proprie, e con spese a proprio carico, di ITEA S.p.A. e delle imprese convenzionate. In tal caso il nucleo familiare non può rifiutare il trasferimento.

2. È in ogni caso richiesta, anche mediante meccanismi previsti dalla convenzione tra l'ente locale ed il soggetto gestore degli alloggi, la preventiva autorizzazione dell'ente medesimo a locare, al nucleo familiare interessato dal trasferimento, l'alloggio individuato come idoneo, rideterminando in relazione al nuovo canone oggettivo l'entità del contributo integrativo eventualmente spettante.».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 15, comma 1, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dalla stipulazione del contratto di locazione in scadenza»;

b) dopo le parole: «ai sensi dell'art. 6, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione del caso che il titolo di disponibilità sia cessato a seguito di vendita coattiva».

Art. 10.

Modificazioni all'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «, e 2» sono sostituite dalle seguenti: «; si applica in tal caso quanto previsto dall'art. 16, comma 2.».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, le parole: «di natura transitoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «in via temporanea».

Art. 12.

Modificazioni all'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 la lettera c) è soppressa.

2. Al comma 4 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «ai sensi dell'art. 29, comma 2, ed è erogato a decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione» sono soppresse;

b) le parole: «prevista all'art. 4, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «prevista all'art. 6, comma 1, lettera c)»;

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui l'importo del contributo sia quantificato in misura pari o inferiore agli euro 20 mensili, la sua erogazione avviene semestralmente. Il contributo non spetta qualora il suo importo sia determinato in misura inferiore agli euro 10 mensili.».

Art. 13.

Modificazioni all'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «, c)» sono soppresse.

Art. 14.


Modificazioni all'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Il comma 3 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo integrativo di cui all'art. 27 è concesso per la durata di dodici mesi a decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione. Alla scadenza l'ente locale, seguendo l'ordine della graduatoria vigente e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, e delle condizioni di cui all'art. 27, comma 1, rinnova il contributo integrativo per altri sei mesi a decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione. Il contributo integrativo può essere ulteriormente rinnovato con le medesime modalità e per la stessa durata; in ogni caso la durata complessiva di erogazione non può eccedere i trentasei mesi. A favore dello stesso nucleo familiare il contributo integrativo può essere nuovamente erogato solo dopo ventiquattro mesi ulteriori rispetto alla trentaseiesima mensilità.».

2. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il nucleo familiare beneficiario di contributo integrativo al canone di locazione stipulato sul libero mercato, concesso ai sensi degli articoli 27 o 28, che trasferisce la propria residenza in un alloggio ubicato nel territorio di un altro ente locale della provincia ha l'obbligo di



trasmettere all'ente erogatore copia del nuovo contratto entro quindici giorni dalla stipula e mantiene il diritto al beneficio, per tutta la durata prevista, a carico dell'ente medesimo».

Art. 15.

Modificazioni all'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è aggiunto il seguente:

«4. Qualora il canone sostenibile risulti pari o superiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato, l'erogazione del contributo integrativo è sospesa.».

Art. 16.

Modificazioni all'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «non inferiore al 30 per cento dell'ammontare dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura stabilita dall'ente locale»;

b) al comma 5 le parole: «a stipulare con le stesse» sono sostituite dalle seguenti: «a stipulare con i soggetti individuati dalle stesse».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (Disciplina dell'ospitalità). — 1. Il nucleo familiare che occupa uno degli alloggi di cui al capo II, sezione I, può ospitare persone non facenti parte del nucleo stesso per un periodo massimo di quindici mesi consecutivi. Decorso i primi tre mesi è richiesta l'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla convenzione disciplinante i rapporti tra l'ente locale ed il soggetto gestore degli alloggi. Scaduta l'ultima mensilità delle quindici già autorizzate, l'ospitalità di un medesimo soggetto può essere nuovamente autorizzata solo decorso dodici mesi. In ogni caso, il periodo di ospitalità di un medesimo soggetto non può eccedere i ventiquattro mesi nell'arco di un quadriennio decorrente dalla data della prima autorizzazione.

2. La durata massima di quindici mesi di cui al comma precedente può essere derogata nel caso comprovato di ospitalità finalizzata a scopi di assistenza prestata:

a) sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo; ai fini di questo comma si considera a tempo pieno il rapporto di lavoro prestato per un minimo di venticinque ore settimanali;

b) sulla base di un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.

3. In caso di ospitalità non autorizzata, il contratto di locazione prevede il mancato rinnovo del contratto medesimo alla scadenza, nonché l'obbligo per il nucleo familiare ospitante di corrispondere per l'intero periodo non autorizzato il canone massimo di mercato individuato ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge.».

Art. 18.

Modificazioni all'art. 41 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. All'art. 41 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis le parole: «di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e c)» sono soppresse e dopo le parole: «in assenza della condizione economico-patrimoniale i nuclei familiari» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e c)»;

b) al comma 2 le parole «si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008 i canoni di locazione determinati ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 5, di questo regolamento» sono sostituite con le parole «si applicano i canoni di locazione determinati ai sensi dell'art. 42»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di provvedimento di revoca adottato per morosità, l'adesione dell'utente ad un piano di rateizzazione predisposto per il rientro del debito comporta la sospensione dell'efficacia della revoca e l'applicazione, per il periodo di detta sospensione, di un canone determinato ai sensi dell'art. 42.».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 42 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (Disposizioni in materia di canone soggettivo). — 1. I canoni soggettivi dovuti in relazione a provvedimenti di assegnazione di alloggi pubblici adottati ai sensi delle previgenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica sono aggiornati, fino al 31 dicembre 2007, con i criteri e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i predetti canoni sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, della legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, gli inquilini il cui valore ICEF eccede la soglia prevista per la permanenza sono tenuti, a decorrere dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di revoca, al versamento del canone di mercato di cui all'art. 6, comma 2, della legge.».

Art. 20.

Soppressione dell'art. 44 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'art. 44 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è soppresso.

Art. 21.

Sostituzione dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

«Allegato 1


DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Normativa in materia di valutazione dell'ICEF.

Le modalità di valutazione della condizione economico-patrimoniale sono stabilite ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, e delle deliberazioni adottate in esecuzione del medesimo art. 6 ivi comprese quelle costituenti riferimento comune per le politiche sociali della provincia. Le predette deliberazioni sono approvate previo parere della competente commissione consiliare, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché previa intesa con il consiglio delle autonomie locali.

2. Determinazione dell'ICEF per l'accesso ai benefici di cui alla legge provinciale n. 15 del 2005.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di edilizia pubblica l'indicatore - così come definito dalle deliberazioni costituenti riferimento comune per le politiche sociali della provincia - è integrato con le ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e di patrimonio individuati con deliberazione di giunta provinciale adottata ai sensi del punto 1.



3. Determinazione dell'ICEF per il mantenimento dei benefici.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni di edilizia pubblica l'indicatore - così come definito dalle deliberazioni costituenti riferimento comune per le politiche sociali della provincia - è integrato con le ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e di patrimonio individuati con deliberazione di giunta provinciale adottata ai sensi del punto 1.

4. Determinazione dell'ICEF per il calcolo del canone sostenibile per alloggio standard di cui all'allegato 4 e delle spese sostenibili di gestione degli alloggi di cui all'allegato 5.

Ai fini del calcolo del canone sostenibile per alloggio standard, nonché delle spese sostenibili di gestione dell'alloggio, l'indicatore - così come definito dalle deliberazioni costituenti riferimento comune per le politiche sociali della provincia - è integrato con le ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e di patrimonio individuati con deliberazione di giunta provinciale adottata ai sensi del punto 1.».

Art. 22.

Modificazioni all'allegato 3 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Alla lettera b) del punto 3 dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole: «fino ad un massimo di 10» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 20».

Art. 23.

Sostituzione dell'allegato 4 del decreto al Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

L'allegato 4, al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, è sostituito dal seguente:

«Allegato 4

DETERMINAZIONE DEL CANONE SOSTENIBILE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE

1. Determinazione del canone sostenibile.

I) Il canone sostenibile è calcolato secondo la seguente formula:

Canone sostenibile = Canone sostenibile per alloggio standard + Incidenza canone sostenibile per alloggio standard * (Canone oggettivo - Canone oggettivo standard).

Ove:

a) «canone sostenibile per alloggio standard» è la quota di ricchezza patrimonio-reddituale che può essere destinata al pagamento del canone per un alloggio standard, determinata nel seguente modo: ICEF*50.000 * Scala di equivalenza * Incidenza del canone sostenibile per alloggio standard dove:

1) «ICEF» è l'indicatore della condizione economico patrimoniale di cui all'allegato 1;

2) «scala di equivalenza» è quella utilizzata per la ponderazione della composizione del nucleo familiare nel calcolo dell'ICEF;

3) «incidenza del canone sostenibile per alloggio standard» è la percentuale indicata nel punto 1.1, che indica la quota di ricchezza destinabile al pagamento del canone di locazione per un alloggio standard;

b) «incidenza del canone sostenibile per alloggio standard» è quella di cui alla lettera a), numero 3);

c) «canone oggettivo» è quello determinato dalla convenzione tra ente locale e ITEA S.p.a. o imprese convenzionate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge;

d) «canone oggettivo standard» è il canone determinato moltiplicando la superficie utile abitabile dell'alloggio, nel limite massimo di superficie definita dall'allegato 2, tabelle a) e b), per il valore medio del canone al metro quadrato degli alloggi ITEA S.p.a. individuato annualmente dalla giunta provinciale con propria deliberazione.

II) Nel caso in cui il nucleo familiare occupa un alloggio di dimensioni superiori al limite massimo previsto dall'allegato 2, tabelle a) e b),

e rifiuta il trasferimento in un alloggio di dimensioni idonee, il canone sostenibile è calcolato secondo la seguente formula:

canone sostenibile = Canone sostenibile per alloggio standard + incidenza canone sostenibile per alloggio standard * (Canone oggettivo superficie utile abitabile effettiva * Superficie alloggio standard - Canone oggettivo standard) + (100% - Incidenza canone sostenibile per alloggio standard) * (Canone oggettivo superficie utile abitabile effettiva) * Superficie eccedente.

Ove:

a) «canone sostenibile per alloggio standard» è quello di cui al punto I, lettera a);

b) «incidenza del canone sostenibile per alloggio standard» è quella di cui al punto I., lettera a), numero 3);

c) «canone oggettivo» è quello di cui al punto I., lettera c);

d) «superficie utile abitabile effettiva» è la superficie utile netta calpestabile dell'alloggio occupato;

e) «superficie alloggio standard» è la superficie massima idonea di cui all'allegato 2, tabelle a) e b);

f) «canone oggettivo standard» è quello di cui al punto I., lettera d);


g) «superficie eccedente» è la superficie dell'alloggio occupato eccedente il limite massimo di cui all'allegato 2, tabelle a) e b).

III) Qualora il nucleo familiare sia in possesso di reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche non superiore ad € 7.500 annui e di ICEF non superiore al valore di 0,14, il canone sostenibile non può comunque eccedere € 120,00 annuali, ad eccezione della fattispecie disciplinata al punto II). L'aggiornamento del limite reddituale e del valore ICEF è demandato a deliberazioni di giunta provinciale.

1.1 Incidenza del canone sostenibile per alloggio standard per valori dell' ICEF

CANONE SOSTENIBILE PER ALLOGGIO STANDARD

ICEF	Incidenza
0,01	2,00%
0,02	2,20%
0,03	2,40%
0,04	2,60%
0,05	2,80%
0,06	3,00%
0,07	3,20%
0,08	3,40%
0,09	3,60%
0,10	3,80%
0,11	4,20%
0,12	4,60%
0,13	5,00%
0,14	5,50%
0,15	6,00%
0,16	6,50%
0,17	7,30%
0,18	8,10%
0,19	8,90%
0,20	9,80%
0,21	10,80%
0,22	11,80%
0,23	12,80%



0,24	13,80%
0,25	14,80%
0,26	15,80%
0,27	17,00%
0,28	18,20%
0,29	19,40%
0,30	20,60%
0,31	21,60%
0,32	23,00%
0,33	24,20%
0,34	25,40%
0,35	26,50%
0,36	27,30%
0,37	28,10%
0,38	28,90%
0,39	29,70%
0,40	30,50%
0,41	31,30%
0,42	32,10%
0,43	32,90%
0,44	33,70%
0,45	35,00%

Art. 24.

Modifiche all'allegato 5 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

1. Al punto 2 dell'allegato 5 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;

b) al numero 2) le parole: «di cui all'allegato 4, punto 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 4, punto 1, I, lettera a)».

2. Al punto 3 dell'allegato 5 al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «SUP. UT. ABITAB. è la superficie utile abitabile dell'alloggio calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2 tabella b)» sono sostituite dalle seguenti: «SUP. UT. ABITAB. è la superficie utile massima di cui all'allegato 2, tabella b)»;

b) le parole: «e riferita alla tipologia in cui rientra l'immobile occupato» sono soppresse.

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Le modificazioni apportate dall'art. 1 di questo regolamento all'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 18-71/Leg di data 18 ottobre 2006 non trovano applicazione per le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. In via transitoria, per l'anno 2008 gli enti locali redigono un'unica graduatoria con riferimento alle domande raccolte dal 1° gennaio al 31 dicembre, nella quale confluiscono anche le domande inserite nelle precedenti graduatorie e non soddisfatte. Le domande già inserite in precedenti graduatorie e quelle presentate dal 1° gennaio 2008 fino alla data di entrata in vigore di questo regolamento rimangono valide, fatta

salva la possibilità, per i richiedenti, di aggiornare le medesime secondo le nuove disposizioni. L'aggiornamento della domanda non comporta comunque la decadenza dalla graduatoria in cui sia eventualmente già inserita. Le nuove graduatorie costituiscono, per le nuove domande ivi inserite comprese quelle aggiornate, la prima delle sei graduatorie di validità delle domande stesse.

3. In via transitoria, ai fini della verifica annuale della condizione economico patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari degli interventi previsti dalla legge, i nuclei medesimi sono tenuti a presentare all'ente locale l'attestazione del valore ICEF entro il 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 luglio 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2008, registro n. 1, foglio n. 23

09R0415

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2009, n. 1.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale 29/2005 riguardante la disciplina delle vendite di fine stagione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/2005

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 13/2008, le parole «2 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «3 gennaio».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/2005 le parole «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «primo sabato di luglio».


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2009

TONDO

09R0332



LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2009, n. 2.

Modifiche urgenti alla legge regionale n. 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 14/2002 e al decreto del Presidente della Regione n. 165/2003

1. Il comma 9-bis dell'art. 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

«9-bis. Gli incarichi di cui al comma 9 di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'art. 22, comma 2-bis; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.»

2. L'art. 45 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165, è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 14/2002 e al decreto del Presidente della Regione n. 165/2003

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 14/2002 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette.

2-ter. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al comma 2, anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. I lavori sono affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2-bis; per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei.»

2. L'art. 58 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 165/2003, è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 5/2007

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. Per gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, la verifica prevista dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza del progetto alle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è sostituita da un'asseverazione redatta dal progettista delle strutture allegata alla comunicazione-denuncia prevista dall'art. 2 della legge regionale n. 27/1988.

1-quinques. L'asseverazione prevista dal comma 1-quater relativa all'osservanza del progetto alle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 64/1974 e di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è presentata, nel rispetto della legge regionale n. 27/1988, anche per gli interventi che possono essere eseguiti in regime di attività edilizia libera ai sensi del comma i-bis, lettere d) ed e).»

Art. 4.

Interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, attraverso il Fondo istituito dall'art. 7, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), tra le tipologie previste dal Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), gli interventi di conservazione e restauro di immobili di proprietà privata di interesse storico-architettonico ospitanti raccolte museali aperte al pubblico e situati in comuni interamente montani ricompresi nella delimitazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 714 (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modificazioni.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2009

TONDO

09R0333



LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2009, n. 3.

Modifica dell'art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge regionale n. 11/2006

1. L'art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), come inserito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 28/2006 e modificato dall'art. 10, commi 27 e 28, della legge regionale n. 17/2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 9-bis. (Sostegno al mantenimento dei minori) — 1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

4. Il Servizio sociale dei comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;

b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;

c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;

d) le modalità di riparto agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni dei finanziamenti necessari.

5. Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 20.000 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.»

2. Il regolamento di cui al comma 4 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 11/2006, come sostituito dal comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9-bis della legge regionale n. 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2009

TONDO

09R0334

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 23.

Ulteriore modificazione della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 30 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale)

1. L'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Comitato tecnico consultivo della polizia locale) — 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito il Comitato tecnico consultivo della polizia locale, di seguito Comitato.

2. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.


3. Il Comitato è così composto:

a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;

b) i comandanti dei Corpi di polizia municipale di Perugia e di Terni;

c) i comandanti dei Corpi di polizia provinciale di Perugia e di Terni;

d) sei rappresentanti dei Corpi di polizia locale;



e) due esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.

4. I membri del Comitato di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono eletti dal Consiglio regionale. I membri di cui alla lettera e) sono eletti con voto limitato.

5. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale.

6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l'opportunità.

7. Ai componenti del Comitato spettano, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 dicembre 2008

LORENZETTI

09R0199

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 24.

Costituzione del Consorzio «Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 60 del 30 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione, con la presente legge, promuove la costituzione del Consorzio «Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica», di seguito Consorzio, al fine di favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualità nella pubblica amministrazione, anche in conformità ai principi di cui all'art. 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

2. Al Consorzio aderiscono, oltre alla Regione, la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni, il Comune di Perugia, il Comune di Terni e l'Università degli studi di Perugia.

3. Possono aderire al Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea consortile di cui all'art. 7 e secondo le modalità stabilite nello statuto, altri enti locali e altri enti pubblici aventi sede sul territorio regionale.

4. Il Consorzio svolge la propria attività a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del Consorzio medesimo, può promuovere, altresì, ulteriori forme di collaborazione con le Agenzie regionali, le Aziende sanitarie regionali ed altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.

5. Lo statuto determina la sede legale ed operativa del Consorzio.

Art. 2.

Natura giuridica

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa e contabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

2. L'organizzazione, il funzionamento, le finalità generali e le forme di consultazione tra gli enti aderenti al Consorzio sono regolati dalla convenzione e dallo statuto di cui all'art. 5.

Art. 3.

Funzioni e attività

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, il Consorzio svolge le seguenti funzioni e attività:

a) promozione, ricerca, sviluppo, sperimentazione, trasferimento e divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali finalizzate all'ammmodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa;

b) promozione di rapporti con strutture analoghe a livello nazionale e internazionale, per la diffusione delle buone pratiche;

c) formazione continua dei dipendenti pubblici a tutti i livelli di qualifica, compresa la dirigenza;

d) rilevazione dei fabbisogni formativi e supporto nella predisposizione dei programmi di formazione nonché nella definizione di specifici interventi formativi;

e) formazione e aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;

f) progettazione e realizzazione di attività di formazione e innovazione inserite nei programmi nazionali, comunitari e internazionali;

g) promozione di attività editoriali e di pubblicazione periodica.

2. Il Consorzio svolge attività di progettazione organizzativa, coordinamento e attuazione delle attività formative individuate negli atti di programmazione della Giunta regionale rivolte al personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale. Organizza e gestisce, inoltre, i corsi di formazione triennale di medicina generale, ai sensi della normativa prevista dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 (Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico).

3. Il Consorzio svolge, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) le attività di cui al comma 1 dello stesso articolo per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale di polizia locale.


4. Il Consorzio compatibilmente con le finalità di cui alla presente legge, può svolgere ulteriori funzioni individuate negli atti di indirizzo della Giunta regionale, d'intesa con gli enti consorziati.

Art. 4.

Costituzione del Consorzio

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di convenzione e di statuto del Consorzio.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, convoca gli enti di cui all'art. 1, comma 2, al fine di concordare la convenzione e lo statuto, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi competenti organi.



3. L'adesione della Regione al Consorzio è deliberata dalla Giunta regionale che verifica la corrispondenza della convenzione e dello statuto alle norme della presente legge.

4. L'adesione degli altri enti di cui all'art. 1, comma 2 è deliberata dai rispettivi organi competenti che provvedono a darne tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.

5. Per la costituzione del Consorzio è necessario che almeno il sessanta per cento delle quote sia sottoscritto dagli enti aderenti.

6. Le quote non optate all'atto della costituzione del Consorzio rimangono a disposizione degli enti di cui all'art. 1, comma 3 ed eventualmente di quelli aderenti ai sensi dell'art. 1, comma 2 secondo la ripartizione stabilita nello statuto.

7. Il Presidente della Giunta regionale, previa acquisizione delle deliberazioni di adesione degli enti di cui all'art. 1, comma 2, ferme restando le condizioni di cui ai commi 5 e 6 dispone, con proprio decreto, la costituzione del Consorzio e convoca la prima Assemblea consortile.

Art. 5.

Convenzione e statuto

1. La convenzione e lo statuto sono deliberati dalla Giunta regionale e dai competenti organi degli enti consorziati.

2. La convenzione stabilisce:

- a) le finalità generali del Consorzio;
- b) le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione ad essi degli atti fondamentali del Consorzio;
- c) i rapporti finanziari tra gli enti consorziati ed il Consorzio, con indicazione delle quote del fondo consortile riservate a ciascuno di essi;
- d) i rispettivi e reciproci obblighi e garanzie dei consorziati in merito allo svolgimento delle attività istituzionali previste da parte del Consorzio;
- e) la facoltà del Consorzio in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune degli enti aderenti, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio si impegna a recepire le indicazioni e gli accordi formulati nella convenzione.

4. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consorzio e disciplina, in particolare:

- a) il funzionamento e le attribuzioni degli organi consortili;
- b) la costituzione del Comitato scientifico del Consorzio.

5. Al Comitato scientifico compete la programmazione didattica e scientifica delle attività svolte dal Consorzio. Il Comitato scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento.

6. Lo statuto, in particolare, disciplina il funzionamento e le attribuzioni degli organi consortili.

7. Le modifiche della convenzione e dello statuto sono approvate con le modalità e le procedure previsti negli stessi.

Art. 6.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea consortile;
- b) l'Amministratore unico;
- c) il Revisore dei conti.

Art. 7.

L'assemblea consortile

1. L'Assemblea consortile del Consorzio è composta da un rappresentante per ognuno degli enti consorziati e il rispettivo voto è computato in proporzione alla quota di partecipazione al Consorzio.

2. Il rappresentante della Regione nell'Assemblea consortile è il Presidente della Regione o un suo delegato.

3. Spetta all'Assemblea consortile la nomina dell'Amministratore unico e del Revisore dei conti e, nell'ambito delle finalità previste dallo statuto e dagli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati, la determinazione degli indirizzi dell'attività del Consorzio, nonché il controllo e la verifica dei risultati economico-gestionali.

4. L'Assemblea consortile delibera in ordine ad ogni altro atto riservato alla sua competenza dallo statuto.

Art. 8.

L'Amministratore unico

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri enti consorziati.

2. L'Amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.

3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile.

5. L'Amministratore unico, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile, esercita, secondo le norme dello statuto, le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.

6. Il trattamento economico da corrispondere all'Amministratore unico è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati.

Art. 9.

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea consortile, tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

2. Il Revisore dei conti svolge le funzioni di verifica contabile e controllo della gestione economica e finanziaria del Consorzio.

3. Al Revisore dei conti spetta un'indennità al lordo delle ritenute di legge nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

Art. 10.


Quote di partecipazione

1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo consortile tra gli enti consorziati, in modo che comunque sia riservata alla Regione una quota non inferiore al trenta per cento.

2. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, la partecipazione complessiva è in misura non superiore al venti per cento del fondo consortile.

3. Ciascun componente dell'Assemblea consortile, in rappresentanza degli enti aderenti, ha la responsabilità pari alla quota di partecipazione al fondo consortile fissata nella convenzione e nello statuto.

4. La Regione favorisce l'adesione al Consorzio dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, fermo restando i limiti di cui al presente articolo.



Art. 11.
Personale

1. Il Consorzio ha una propria dotazione organica.

2. Il personale del Consorzio è assunto nel rispetto della vigente normativa in materia di reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previa adozione di propri regolamenti in materia. Allo stesso viene applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali, compresa la separata area dirigenziale del comparto stesso.

3. Tra il Consorzio, la Regione e gli altri enti di cui all'art. 1, trova applicazione la disciplina sulla mobilità del personale prevista dalle normative vigenti.

Art. 12.
Risorse finanziarie e patrimoniali

1. Il Consorzio dispone delle seguenti entrate:

- a) contributi annuali dei consorziati;
- b) entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 3;
- c) qualsiasi provento o reddito derivante dalla gestione del patrimonio;
- d) erogazioni di enti pubblici o privati.

2. Gli enti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 mettono a disposizione del Consorzio, in base alle rispettive quote di partecipazione, le risorse finanziarie necessarie al conseguimento dello scopo sociale.

3. Il patrimonio del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo.

Art. 13.
Contributo straordinario

1. La Regione per il primo anno di attività del Consorzio per favorirne la costituzione e l'avvio dispone l'erogazione di un contributo straordinario pari a € 180.000,00.

Art. 14.
Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa complessiva di € 795.000,00 di cui € 180.000,00 a titolo di contributo straordinario previsto dall'art. 13 e € 615.000,00 per il finanziamento degli oneri connessi alle quote del fondo consortile sottoscritte dalla Regione, con imputazione alla unità previsionale di base 02.1.006 denominata «Formazione del personale» del bilancio di previsione regionale 2009 parte spesa (capp. 321 e 322 n. i.).

2. Alla copertura finanziaria delle spese di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2008-2010, annualità 2009, dell'unità previsionale di base 02.1.010 denominata «Contributi ad enti ed associazioni» (cap. 845) per € 65.000,00, dell'unità previsionale di base 12.1.001 denominata «Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario regionale, formazione degli operatori e strategie di comunicazione» (cap. 2165) per € 400.000,00, dell'unità previsionale di base 02.1.006 denominata «Formazione del personale» (cap. 320) per € 150.000,00 e dell'unità previsionale di base 16.1.002 denominata «Fondi di riserva» (cap. 6100) per € 180.000,00.

3. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 relativa agli oneri connessi alle quote del fondo consortile è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 15.

Norme finali e transitorie

1. Il Consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Associazione «Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra», compatibilmente con la natura giuridica del Consorzio stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di scioglimento e liquidazione delle persone giuridiche.

2. Le funzioni svolte dalla Associazione «Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra» sono trasferite al Consorzio sulla base della convenzione consortile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso l'Associazione «Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra», con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in atto alla data di conferimento delle attività dell'Associazione stessa, è trasferito alle dipendenze del Consorzio di cui alla presente legge, in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati.

4. Il trasferimento di cui al comma 3 avviene nei confronti del personale dipendente che sia stato assunto, dall'Associazione, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi in materia di assunzioni all'impiego presso amministrazioni pubbliche e relativi requisiti di accesso.

5. La dotazione organica del Consorzio è coperta, ove non sussistano i presupposti di cui al comma 4 e in prima applicazione della presente legge, previo esperimento di apposite procedure selettive di natura concorsuale riservate al personale dipendente dell'Associazione «Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra», e in servizio, alla data del 31 dicembre 2007, a tempo indeterminato, a tempo determinato o utilizzato alla stessa data con contratto di collaborazione coordinata a progetto.

6. Il personale di cui al comma 5, fermo restando i necessari requisiti per l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione, deve avere prestato servizio o essere stato utilizzato con contratto di collaborazione coordinata a progetto per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente alla data di conferimento delle attività dell'Associazione al Consorzio di cui al comma 2, secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento).

7. Il personale trasferito al Consorzio, ai sensi e per gli effetti dei commi 3, 5 e 6, mantiene il medesimo livello giuridico ed economico di provenienza.

Art. 16.

Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge l'Amministratore unico è nominato nella prima seduta della Assemblea consortile.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2008

LORENZETTI

09R0201



LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 25.

Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 30 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e nell'ambito delle potestà e delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale ed in particolare l'integrazione nei processi di innovazione che caratterizzano l'economia nazionale ed europea. A tal fine la Regione sviluppa politiche per la competitività finalizzate a favorire uno sviluppo sostenibile, di seguito denominate politiche industriali.

2. La presente legge disciplina gli interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività produttive, all'incremento della competitività e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e nell'ambito del partenariato economico e sociale. Promuove, altresì, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la responsabilità sociale delle imprese, la qualità delle relazioni industriali, la sostenibilità ambientale delle produzioni e le pari opportunità.

3. Le strategie adottate perseguono quali finalità qualificanti la crescita della occupazione, della produttività delle imprese e l'aumento della loro capacità di innovazione, nonché la partecipazione a reti di collaborazione, la crescita dimensionale, la promozione ed il rafforzamento dei poli di innovazione e di eccellenza, dei distretti e delle reti di imprese.

4. La ricerca, l'innovazione, la diffusione e il trasferimento tecnologico costituiscono elementi fondamentali per la crescita competitiva del sistema produttivo regionale in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali.

5. La Regione favorisce altresì l'integrazione, il coordinamento e la sinergia tra i diversi livelli di governo e di pianificazione delle politiche della ricerca, con particolare riferimento a quelle interregionali, nazionali e comunitarie.

6. La Regione nelle materie di propria competenza concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

7. La presente legge si applica alle micro, alle piccole e alle medie imprese così come definite dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 2.

Obiettivi

1. La presente legge promuove e sostiene un incremento permanente delle attività di ricerca ed innovazione nel sistema produttivo regionale che favorisca la crescita delle imprese e della loro capacità di competere. Contribuisce inoltre a rafforzare la dotazione di reti infrastrutturali, materiali ed immateriali, a disposizione del sistema produttivo.

2. La Regione favorisce una piena e buona occupazione con particolare attenzione ad un maggiore impiego di risorse umane a più alta qualificazione tecnica e scientifica.

3. La presente legge promuove altresì l'integrazione economica e territoriale al fine di consentire al sistema produttivo dell'Umbria di conseguire elevati tassi di sviluppo e di rafforzare la coesione sociale.

Art. 3.

Politiche per lo sviluppo

1. Gli interventi di cui alla presente legge si attuano attraverso:

- a) politiche per la competitività del sistema;
- b) politiche per la competitività delle imprese.

2. Le politiche per la competitività del sistema sono, in particolare, quelle volte a promuovere e qualificare:

- a) le reti degli insediamenti e la logistica a servizio delle attività produttive;
- b) l'accessibilità e la connettività di rete per le imprese;
- c) il capitale umano;
- d) l'efficienza della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;
- e) la rete della ricerca scientifica e la diffusione dell'innovazione;
- f) l'approvvigionamento energetico a costi competitivi, l'efficienza energetica del sistema produttivo e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- g) la rete dei servizi finanziari;
- h) la valorizzazione delle eccellenze produttive umbre compreso l'artigianato artistico;
- i) la valorizzazione del ruolo delle imprese multinazionali;
- j) la responsabilità sociale delle imprese, la sicurezza sui luoghi di lavoro, le relazioni industriali.

3. Le politiche per la competitività delle imprese sono, in particolare, quelle volte a promuovere e qualificare:


- a) la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l'innovazione;
- b) la realizzazione di iniziative di internazionalizzazione produttiva e commerciale: esportazione, promozione di reti commerciali all'estero, partnership, insediamenti e joint ventures strategiche;
- c) i processi di investimento;
- d) l'acquisizione di servizi innovativi per il rafforzamento delle competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, ivi compreso l'utilizzo a tempo di figure manageriali qualificate;
- e) l'utilizzo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
- f) l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati nonché di certificazione di prodotto/servizio;
- g) il miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica dei processi produttivi;
- h) la costituzione, la qualificazione e la diffusione di reti di impresa;
- i) l'accesso al credito e la capitalizzazione d'impresa;
- j) la creazione di impresa con particolare riferimento alle start up tecnologiche e all'imprenditoria femminile e giovanile e all'auto/imprenditorialità.

Art. 4.

Destinatari

1. Sono destinatari delle politiche di cui all'art. 3:

- a) le imprese, singole o associate;
- b) i poli di innovazione e di eccellenza, i distretti e le reti di imprese;
- c) i soggetti che intendono avviare nuove attività imprenditoriali;
- d) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;



e) le istituzioni creditizie, gli investitori istituzionali e le finanziarie di sviluppo;

f) le agenzie regionali e le società regionali;

g) le università ed i centri di ricerca;

h) gli enti locali e gli altri enti pubblici.

2. Sono escluse dagli interventi di cui all'art. 3, comma 3 le imprese del settore agricolo come definite ai sensi della vigente normativa comunitaria.

3. Le imprese del commercio e del terziario, le imprese artigiane e le imprese cooperative, oggetto di specifiche normative, possono usufruire degli interventi di cui all'art. 3, comma 3 in quanto compatibili.

Art. 5.

Strumenti di intervento

1. Per l'attuazione delle politiche di cui alla presente legge la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

a) aiuti agli investimenti, ivi compresi quelli a finalità ambientale e quelli relativi alla ricerca, sviluppo sperimentale ed innovazione;

b) servizi alle imprese;

c) servizi finanziari;

d) realizzazione di infrastrutture per il sistema produttivo;

e) azioni per la formazione e la qualificazione del capitale umano;

f) azioni di promozione e di animazione economica;

g) strutture e servizi per l'internazionalizzazione;

h) strutture e servizi per la ricerca e l'innovazione.

2. Il sostegno alla creazione d'impresa, in considerazione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, è attuato secondo le seguenti modalità:

a) supporto alla nascita di start up tecnologici, spin off accademici ed industriali;

b) promozione e sostegno all'autoimprenditorialità ed all'autoimpiego con interventi specifici finalizzati alla promozione dell'imprenditoria femminile;

c) sostegno al primo insediamento in Umbria di iniziative produttive di rilevante interesse anche attraverso la predisposizione di idonei pacchetti localizzativi.

3. La Regione accompagna il processo di cambiamento aziendale con riferimento al ricambio generazionale e comunque alla prevenzione di situazioni di difficoltà settoriali o territoriali, attraverso il monitoraggio tecnico economico e attraverso studi volti alla individuazione delle potenzialità di ripresa e la qualificazione di imprenditori e dirigenti.

Art. 6.

Tipologie di intervento

1. Per la concessione di benefici pubblici alle imprese gli strumenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) possono assumere la seguente forma:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) finanziamenti a tasso agevolato mediante fondi rotativi;

d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;

e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;

f) promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese.

2. La concessione di benefici pubblici alle imprese di qualsiasi natura e comunque denominati ha natura di aiuto di stato, ai sensi dell'ordinamento comunitario indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che concede i benefici. Gli strumenti di intervento di cui all'art. 5 e le tipologie di cui ai commi 1 e 2 sorto adottati ed attuati

nel rispetto dell'ordinamento comunitario in vigore al momento della concessione. A tale scopo gli atti amministrativi che istituiscono regimi di aiuto sono, ove prescritto, notificati o comunicati alla Commissione europea.

Capo II

PROGRAMMAZIONE

Art. 7.

Documenti di programmazione

1. Le politiche di cui alla presente legge vengono attuate attraverso un ciclo programmatico, realizzato nell'ambito del partenariato economico e sociale. Le fasi del ciclo programmatico sono:

a) la definizione degli indirizzi pluriennali attraverso il documento di indirizzo pluriennale;

b) l'individuazione del programma annuale;

c) le misure di attuazione;

d) le attività di monitoraggio, controllo e valutazione orientate alla qualificazione e revisione degli indirizzi alla luce delle esperienze condotte, dei risultati raggiunti e dei mutati scenari competitivi.

2. La Giunta regionale adotta il documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo e lo sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. Il documento di indirizzo pluriennale di cui al comma 1 definisce, sulla base degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali, alla luce dell'analisi dello scenario generale di riferimento e dell'andamento del sistema produttivo regionale, strategie ed obiettivi di medio e lungo termine articolate nelle politiche di cui all'art. 3, ivi compresa la definizione di indirizzi programmatici per le agenzie e società regionali di cui all'art. 4, comma 1. Esso individua indicatori sintetici utili per valutare nel tempo i progressi conseguiti e i risultati raggiunti. Il documento individua, altresì, un quadro finanziario di massima che, sulla base delle risorse disponibili, garantisce la fattibilità delle politiche individuate.

4. La programmazione degli interventi a favore delle imprese appartenenti ai settori dell'artigianato, cooperazione, commercio e terziario è definita negli appositi atti di programmazione previsti dalla presente legge tenendo conto delle specifiche normative regionali di settore.

5. Le politiche e gli interventi relativi al capitale umano, di cui alla presente legge, sono individuate nell'ambito del documento pluriennale di cui ai commi 2 e 3. Gli interventi specifici possono essere richiamati nel Programma annuale di cui al comma 6. Detti interventi restano disciplinati, programmati ed attuati, anche in raccordo con le politiche di cui alla presente legge, sulla base delle specifiche norme ed atti programmatici relativi a tali competenze.

6. La Giunta regionale adotta il Programma annuale attuativo del documento di indirizzo pluriennale in coerenza con il documento annuale di programmazione di cui all'art. 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei contributi interni della Regione dell'Umbria), articolato per assi prioritari e specifiche misure con l'indicazione delle relative risorse.


Art. 8.

Processo attuativo

1. Il Programma annuale di cui all'art. 7, comma 6 a seconda della natura delle politiche e delle misure attivate, si attua attraverso:

a) progetti che possono contenere una pluralità di misure ad iniziativa pubblica anche con riferimento ad uno specifico settore produttivo o ad uno specifico territorio;

b) bandi ed avvisi di concorso riferibili ad una o più misure che disciplinano i requisiti dei beneficiari, la tipologia degli aiuti, le spese ammissibili e le modalità di selezione e di valutazione degli interventi;



c) attività di animazione che possono essere realizzate dalle agenzie e società regionali di cui all'art. 4, comma 1;

d) procedure aperte e di evidenza pubblica per la realizzazione e la gestione di iniziative di interesse pubblico.

2. Il Programma annuale può prevedere la partecipazione ed il cofinanziamento di programmi e bandi promossi da autorità nazionali e comunitarie, ovvero la realizzazione di iniziative congiunte con altre regioni.

3. In relazione alle diverse strumentazioni le misure possono essere attuate direttamente dalla Regione, dalle Agenzie regionali aventi caratteristiche in house, dagli Enti locali, dai soggetti anche privati selezionati secondo procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 9.

Monitoraggio e valutazione

1. L'attuazione del Programma annuale è oggetto di un'attività di monitoraggio e valutazione da parte della Giunta regionale, in coerenza con indirizzi, procedure e modalità relative alla politica di coesione, al fine di valutare l'avanzamento complessivo dei principali risultati raggiunti anche ai fini dell'individuazione di eventuali azioni correttive.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione Consiliare competente per materia una relazione documentata sui risultati dell'attività di monitoraggio e valutazione di cui al comma 1.

Capo III

POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, LA RICERCA E LA COOPERAZIONE

Art. 10.

Azioni e interventi

1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 4 promuove, nell'ambito delle politiche per lo sviluppo, azioni ed interventi finalizzati a:

a) sostenere l'innovazione tecnologica e produttiva, organizzativa e gestionale delle imprese;

b) sostenere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché il trasferimento tecnologico, favorendo le relazioni delle imprese e delle loro reti con le Università e le strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali;

c) promuovere lo sviluppo coordinato di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica;

d) promuovere, sostenere e potenziare il sistema dell'alta formazione, la qualificazione del capitale umano e la diffusione delle conoscenze lungo tutto l'arco della vita professionale;

e) promuovere in Umbria l'aggregazione di operatori pubblici e privati che partecipano alla realizzazione delle strategie europee relative alle piattaforme tecnologiche e comunque ai programmi quadro per la ricerca;

f) promuovere l'innalzamento del numero di ricercatori, la loro formazione e qualificazione nonché il loro inserimento nelle imprese.

Art. 11.

Poli di innovazione e di eccellenza

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di poli di innovazione intesi quali raggruppamenti di imprese (start up innovative, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca) attivi in un particolare settore, destinati a stimolare l'attività innovativa, lo scambio di esperienze e conoscenze, l'uso in comune di laboratori, la diffusione e il trasferimento tecnologico, secondo le definizioni e le normative comunitarie.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, definisce programmi volti a promuovere poli di innovazione di alta qualificazione sulla base di specifiche strategie per la ricerca e l'innovazione, favorendo una rilevante consistenza delle imprese aderenti ed una significativa interrelazione con il sistema regionale della ricerca e con altre iniziative extraregionali.

3. La Regione, al fine di implementare la competitività dei sistemi economici locali, promuove la costituzione di poli di eccellenza, intesi come espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in accordi di programma e convenzioni per lo sviluppo del polo di eccellenza, in conformità agli strumenti normativi e di programmazione nazionali e regionali vigenti.

4. I poli di eccellenza sono costituiti da:

a) una concentrazione di imprese fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante in aree, settori, prodotti e tecnologie fortemente innovativi;

b) uno o più attori istituzionali operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono:

a) imprese produttive e di servizi avanzati operanti nel territorio regionale;

b) partner produttivi e/o di servizio non necessariamente operanti nel territorio regionale che rappresentano un potenziale in grado di trasferire know how di eccellenza finalizzato allo sviluppo del sistema produttivo;

c) enti pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, cooperative, università, attivi nell'ambito della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

Art. 12.

Distretti tecnologici

1. Le politiche e gli strumenti per l'innovazione e la ricerca della Regione possono privilegiare gli ambiti di attività individuati come distretti tecnologici intesi quali espressione della capacità delle imprese, tra loro integrate su tematiche innovative di rilevante interesse regionale, capaci di sviluppare progetti strategici nell'interesse del sistema produttivo regionale.

2. La Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato e/o altre Regioni, la costituzione, il rafforzamento e l'integrazione di distretti tecnologici ai sensi della normativa e della prassi nazionale.


Art. 13.

Reti di imprese

1. La Regione al fine di promuovere l'innovazione nel sistema produttivo promuove la formazione, lo sviluppo e la diffusione di reti di impresa di livello regionale e sovra regionale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle relazioni tra queste e le grandi imprese.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, sviluppa attività di animazione e definisce provvedimenti di sostegno dedicati, prioritariamente alle reti che realizzano attività di ricerca e sviluppo sperimentale anche in collaborazione con le Università e i centri di ricerca.

3. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle imprese regionali a reti di livello nazionale e comunitario, comprese le piattaforme tecnologiche, per l'adesione a programmi e progetti di rilevante interesse.



Art. 14.

Semplificazione amministrativa

1. L'attuazione delle politiche di cui alla presente legge è ispirata a principi di semplificazione amministrativa.

2. La Regione nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali assicura:

a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese; con la medesima modalità le imprese ottengono supporto informativo;

b) la piena e reciproca consultabilità fra banche dati pubbliche delle imprese, al fine di garantire alle imprese stesse l'applicazione degli istituti di semplificazione amministrativa di cui alla normativa vigente;

c) la costituzione della banca dati dei contributi concessi alle imprese, anche al fine di verificare l'efficacia delle politiche pubbliche ed orientarne lo sviluppo;

d) la realizzazione, anche d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, di rilevazioni periodiche sui rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese.

Art. 15.

Semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese

1. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione promuove e attua misure di semplificazione amministrativa riguardanti la nascita, lo sviluppo e l'innovazione delle imprese.

2. L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione di attività economiche il cui esito dipende esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di legge, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono subordinati ad una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa che attesta la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti, il rispetto delle prescrizioni anche speciali derivanti dalla normativa comunitaria e dalla normativa vigente in materia.

Art. 16.

Cooperazione interregionale, partecipazione ai programmi nazionali ed internazionali per la promozione della competitività e dell'innovazione

1. La Regione, al fine di favorire una sempre più rilevante integrazione del tessuto produttivo regionale con le realtà più dinamiche, promuove la partecipazione alla realizzazione di programmi interregionali, nazionali ed internazionali.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Risorse e cofinanziamenti

1. Le politiche di cui alla presente legge sono cofinanziate da risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 18.

Norme finali e transitorie

1. La Giunta regionale con propri atti procede a disciplinare le modalità organizzative necessarie all'attuazione della presente legge.

2. Il primo Programma annuale di cui all'art. 7, comma 6 è adottato entro il 30 giugno 2009.

Art. 19.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di incremento dell'attività di ricerca e sviluppo e di miglioramento della capacità competitiva delle imprese umbre.

2. A tal fine, entro un anno dall'adozione del primo Programma annuale attuativo previsto all'art. 7 e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti:

a) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione degli strumenti di intervento previsti nel Programma annuale attuativo;

b) il tasso di utilizzo delle risorse stanziato per ogni asse e misura del Programma annuale attuativo e i tempi per l'assegnazione dei benefici previsti all'art. 6;

c) la tipologia e il numero dei soggetti beneficiari, oltre che l'entità dei finanziamenti attivati;

d) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale da adottare in risposta a tali criticità.

3. Alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema produttivo regionale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) l'aumento delle attività di ricerca e sviluppo direttamente imputabile agli interventi finanziati dalla presente legge;

b) gli esiti delle iniziative assunte dalla Regione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese, della infrastrutturazione delle aree produttive e della semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese;

c) la capacità dei poli di innovazione e di eccellenza, delle reti di imprese e dei distretti tecnologici finanziati dalla Regione di favorire l'innovazione e il trasferimento di conoscenze tra i soggetti coinvolti;

d) le opinioni dei soggetti beneficiari riguardo l'efficacia degli strumenti adottati al fine di accrescere la competitività delle imprese.

4. Le relazioni della Giunta regionale saranno rese pubbliche in seguito all'esame condotto da parte degli organismi consiliari competenti.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo relativamente all'attività di raccolta ed analisi delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.


*Capo V*MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 7 NOVEMBRE 1988, N. 42

Art. 20.

Modificazione all'art. 2 della legge regionale n. 42/1988

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) è sostituita dalla seguente:

«a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo delle imprese artigiane;».



Art. 21.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 42/1988

1. L'art. 30 della legge regionale n. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. (*Istituzione dell'Albo e iscrizioni*) — 1. È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, la cui tenuta spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato.

2. L'iscrizione, la modifica e la cancellazione dell'impresa all'Albo delle imprese artigiane è subordinata da comunicazione presentata dal legale rappresentante dell'impresa, al competente ufficio della Commissione provinciale per l'artigianato ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese). Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione dell'impresa all'Albo delle imprese artigiane e alla sezione speciale del Registro delle imprese a decorrere dalla data di presentazione. Le Commissioni provinciali per l'artigianato dispongono accertamenti e controlli anche in collaborazione con i Comuni competenti per territorio e adottano gli eventuali conseguenti provvedimenti.»

Art. 22.

Abrogazioni

1. Gli artt. 31, 32 e 33 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) e successive modifiche sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2008

LORENZETTI

09R0202

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 26.

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 30 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2008).

2. L'imposta è disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dagli altri provvedimenti statali e regionali in materia.

3. Fino all'emanazione del regolamento regionale conforme al regolamento tipo di cui all'art. 1, comma 44 della legge n. 244/2007 lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dal decreto legislativo n. 446/1997.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2008

LORENZETTI

09R0203

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 16.

Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 40 - parte prima del 28 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.


Principi e finalità

1. La Regione, in conformità all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 7, comma 1, dello statuto regionale, nonché ai principi sanciti dalla convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005):

a) riconosce l'accesso al libro, quale diritto di tutti e rimuove gli ostacoli che ne limitano l'effettivo esercizio nel territorio regionale;

b) riconosce il libro quale opera dell'ingegno e strumento insostituibile, in particolare, per:

- 1) la circolazione delle idee;
- 2) la crescita sociale e culturale dei cittadini;
- 3) l'arricchimento dell'esperienza individuale e collettiva;
- 4) la crescita di un'opinione pubblica democratica e consapevole;
- 5) la salvaguardia della diversità culturale come sancita dalla Convenzione di Parigi di cui alla legge n. 19/2007;
- 6) lo sviluppo della competitività, della crescita, lo sviluppo economico e dell'occupazione.



2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura nonché di sviluppo delle piccole e medie imprese, promuove e sostiene il libro, la lettura e la filiera produttiva del libro fondata sulla piccola e media impresa regionale.

Art. 2.

Oggetto

1. Per il perseguimento della finalità di cui all'art. 1, comma 2, la Regione provvede a realizzare direttamente o a sostenere iniziative ed interventi tesi a:

a) coordinare la promozione del libro e della lettura, anche in raccordo con il centro per il libro e la lettura istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) promuovere il libro e la lettura in collaborazione con gli enti locali, le scuole, anche in associazione tra loro, le istituzioni e le associazioni culturali, nonché con le piccole e medie imprese editoriali;

c) creare uguali opportunità per i soggetti socialmente svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli ospedali, per i detenuti e, in generale, per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla lettura;

d) riequilibrare l'offerta culturale nel territorio regionale per una più capillare distribuzione del libro;

e) promuovere la lettura e la diffusione dell'editoria regionale attraverso la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica;

f) sostenere le piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro per incrementare la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale;

g) sostenere, per una maggiore fruibilità dell'offerta, la vendita e la promozione di libri nelle aree pubbliche, con particolare riferimento ai territori delle province.

Art. 3.

Tipologia delle iniziative e degli interventi

1. Le iniziative e gli interventi di cui all'art. 2, riguardano in particolare:

a) la diffusione della produzione libraria regionale nelle scuole, anche attraverso l'organizzazione di incontri tra editori, autori, operatori culturali, fiere del libro itineranti, progetti mirati all'incremento della dotazione libraria di biblioteche scolastiche;

b) le campagne di comunicazione mirate al libro e alla lettura anche con la promozione di convenzioni ed accordi con emittenti o testate giornalistiche, locali o nazionali, televisive, radiofoniche, web e della carta stampata;

c) l'organizzazione di eventi, anche locali, finalizzati alla promozione del libro e della lettura, favorendo l'incontro tra autori e lettori ed avendo cura e attenzione per le realtà specifiche, privilegiando quelle che segnalano un minor numero di opportunità, come è il caso dei piccoli centri;

d) la promozione di una giornata regionale della lettura;

e) il marketing culturale del territorio, in particolare con iniziative di valorizzazione dei luoghi del territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di itinerari o guide letterarie in collaborazione con gli enti locali e i parchi letterari;

f) la progettazione e il consolidamento di uno o più appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla promozione della lettura ed alla produzione editoriale della piccola e media editoria regionale, nonché di eventi o manifestazioni permanenti su aree pubbliche anche attraverso la definizione di strutture fisse nelle zone di pregio urbano, compatibili sotto il profilo urbanistico, architettonico ed ambientale;

g) l'apertura di spazi innovativi per incrementare l'accesso al libro nel territorio, anche nell'ambito della rete regionale dei servizi culturali, da realizzarsi in collaborazione tra pubblico e privato;

h) le misure per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro;

i) gli incentivi economici per la presentazione della produzione editoriale delle imprese del Lazio in rassegne nazionali e internazionali, in conformità alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio) e successive modifiche;

l) la promozione di misure innovative per la distribuzione del prodotto editoriale regionale, anche tramite convenzioni con enti nazionali o regionali;

m) la promozione dell'istituzione di un centro operativo con finalità culturali ed economiche che ottimizzi funzioni e servizi logistici delle piccole e medie imprese della filiera del libro operanti nel territorio;

n) la realizzazione di una banca dati dei piccoli e medi imprenditori editoriali laziali;

o) il sostegno per la costituzione e l'avvio di consorzi di scopo tra piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro;

p) il monitoraggio, ad opera della consulta regionale del libro di cui all'art. 7, delle iniziative intraprese per verificare la portata qualitativa e quantitativa delle stesse.

Art. 4.

Beneficiari delle iniziative e degli interventi

1. Sono beneficiari delle iniziative e degli interventi di cui all'art. 3, coloro che, in conformità al programma annuale delle iniziative e degli interventi di cui all'art. 6, presentano specifici progetti, e precisamente:

a) le piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro, anche riunite in consorzi;

b) i comuni e le province, anche in forma associata;

c) gli istituti scolastici, le università e gli istituti equiparati;

d) le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, culturali ed anche multiculturali, che svolgono regolarmente una comprovata attività di promozione del libro e della lettura, con almeno una sede nel Lazio, comprese quelle operanti per la salvaguardia della memoria storica dei territori della Regione.

Art. 5.

Sostegno all'avvio dell'attività di librerie indipendenti

1. La Regione può sostenere l'avvio dell'attività di librerie indipendenti tramite misure volte a facilitare l'accesso al credito, prioritariamente:


a) nei comuni che sono privi di librerie indipendenti;

b) nei comuni nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente o ai flussi turistici, anche stagionali o legati a particolari eventi.

Art. 6.

Programma annuale delle iniziative e degli interventi

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, adotta un programma annuale delle iniziative e degli interventi indicati all'art. 3, di seguito denominato programma.



2. Il programma viene predisposto sentita la consulta regionale del libro di cui all'art. 7 e proposto congiuntamente dagli assessori competenti in materia di cultura, di piccole e medie imprese e di bilancio e programmazione economica.

3. Il programma contiene, in particolare:

a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli interventi;

b) l'individuazione delle iniziative e gli interventi da realizzare direttamente o mediante i soggetti di cui all'art. 4;

c) la determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi, per la loro concessione ed erogazione e per la relativa rendicontazione.

Art. 7.

Consulta regionale del libro

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'art. 75 dello statuto regionale, istituisce, presso l'assessorato competente in materia di cultura, la consulta regionale del libro, di seguito denominata consulta.

2. La consulta è un organismo consultivo in ordine alle politiche regionali relative alla promozione e valorizzazione del libro, della lettura e della filiera produttiva del libro e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) esprime pareri, propone iniziative ed interventi per un organica attività di promozione del libro, della lettura e per lo sviluppo della filiera produttiva del libro;

b) riferisce, con rapporto annuale, alla giunta regionale in ordine alla situazione del settore e all'efficacia delle politiche regionali per la promozione e valorizzazione del libro, della lettura e dell'editoria;

c) adotta il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

3. La consulta è costituita con decreto del presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di cultura e un rappresentante della direzione regionale competente in materia di piccole e medie imprese;

b) tre rappresentanti delle associazioni di categoria del settore editoriale maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle associazioni stesse;

c) due rappresentanti delle associazioni di categoria dei librai maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle associazioni stesse;

d) tre rappresentanti dei sistemi bibliotecari regionali, designati, in base al criterio di rotazione, dall'assessore regionale competente in materia di cultura;

e) un rappresentante delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), designato dalle associazioni stesse;

f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante dell'associazione italiana biblioteche;

h) un rappresentante delle cooperative sociali operanti nel settore editoriale, designato dalle cooperative stesse;

i) un rappresentante delle piccole e medie imprese editoriali che operano nel campo della salvaguardia della memoria storica regionale.

4. La consulta si intende validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2008, si provvede:

a) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed l), mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G11, del capitolo denominato «Iniziativa

di comunicazione e promozione del libro, della lettura, e della relativa filiera produttiva del Lazio», con uno stanziamento pari a 400 mila euro, prelevato dal fondo speciale, di cui alla lettera g) dell'elenco n. 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008), relativo al finanziamento di provvedimenti legislativi in materia di promozione della lettura;

b) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all'art. 3, comma 1, lettera m), mediante il capitolo denominato «Istituzione del centro operativo del libro del Lazio», che viene istituito per memoria nell'ambito dell'UPB B22;

c) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all'art. 3, comma 1, lettera o), mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B25, del capitolo denominato «Spese per la costituzione e l'avvio di consorzi di scopo tra imprese della filiera del libro», con uno stanziamento pari a 50 mila euro, prelevato dal fondo speciale di cui alla lettera g) dell'elenco n. 4 della legge regionale n. 27/2007, relativo al finanziamento di provvedimenti legislativi in materia di promozione della lettura;

d) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all'art. 3, comma 1, lettera h), mediante il fondo di garanzia per le categorie sociali, costituito ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006); a tale scopo il ricorso al fondo di garanzia, affidato alla gestione di Unionfidi Lazio S.p.A., è esteso anche alla categoria della piccola e media impresa della filiera produttiva del libro del Lazio;

e) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all'art. 3, comma 1, lettera i), mediante gli stanziamenti previsti dalla legge regionale di bilancio annuale con riferimento alla legge regionale n. 14/1991 e successive modifiche.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2008, si provvede con la legge regionale di bilancio di previsione annuale.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 36 (Interventi della Regione per il pluralismo culturale e dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica);

b) il comma 4 dell'art. 88 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 36/1998.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 ottobre 2008

MARRAZZO

09R0246



LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 17.

Norme in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 40 - parte prima del 21 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Adempimenti relativi all'inserimento dei disabili

1. Gli uffici della pubblica amministrazione con sede nel territorio della Regione Lazio, al fine di garantire il rispetto della normativa posta a tutela del lavoratore disabile, nell'ambito delle procedure di appalto o di sottoscrizione di rapporti convenzionali o di concessione, sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dalla ricezione, all'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili, copia della dichiarazione del legale rappresentante presentata dalle imprese, attestante il pieno rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.

2. L'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili procede, entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, all'accertamento della veridicità del contenuto della stessa e ne trasmette l'esito all'amministrazione interessata. L'esito positivo dell'accertamento ha validità sei mesi.

Art. 2.

Indagine conoscitiva

1. L'assessorato competente in materia di lavoro promuove un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e ne riferisce al consiglio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Bollino di qualità H

1. La Regione, al fine di promuovere l'adozione di efficaci strategie aziendali e il riconoscimento delle buone prassi volte all'inserimento lavorativo delle persone disabili da parte delle imprese pubbliche e private, tenute al rispetto delle disposizioni normative della legge n. 68/1999, istituisce il bollino di qualità H.

2. La giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, individua i criteri e le modalità per l'attribuzione del bollino di qualità H ai soggetti di cui al comma 1.

3. La giunta regionale, nell'individuare i criteri di cui al comma 2, tiene conto dei seguenti parametri:

- a) numero di persone disabili inserite;
- b) percentuale di invalidità media;
- c) livello di adeguamento del luogo di lavoro;
- d) idoneità della mansione lavorativa al tipo di disabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 ottobre 2008

MARRAZZO

09R0247

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 18.

Misure urgenti in materia sanitaria.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 128 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 28 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. La lettera *b*) dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 è sostituita dalla seguente:

«*b*) il risarcimento del danno.»

2. Il comma 2 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 è sostituito dal seguente:

«2. La soluzione di cui al comma 1, lettera *b*) è comunque adottata qualora la durata del rapporto di lavoro sia scaduta.»

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 ottobre 2008

MARRAZZO

09R0173

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19.

Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21 e successive modifiche.

(Pubblicata nel S.O. n. 129 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche

1. All'art. 4 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 114/1998, dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*) della pre-



sente legge limitatamente al settore merceologico alimentare, del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente legge, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.»;

b) al comma 3-bis:

1) le parole: «In particolare sono considerati in possesso del requisito professionale indicato al comma 3:» sono sostituite dalle seguenti: «Sono inoltre considerati in possesso dei requisiti professionali.»;

2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) coloro che hanno esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o che hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

b-ter) coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.».

2. All'art. 6 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «autorizza l'attività di appositi centri, a livello provinciale», sono inserite le seguenti: «o regionale.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I centri di cui al comma 1 che svolgono attività di livello regionale o di coordinamento dei centri provinciali possono essere costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello regionale.».

3. All'art. 7 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3) del comma 2 dopo le parole: «l'ambito provinciale» sono inserite le seguenti: «o regionale»;

b) al comma 6 dopo le parole: «a livello provinciale» sono inserite le seguenti: «o regionale».

4. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«1) l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale, nei periodi di maggior afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare importanza, nonché al fine di favorire le esigenze ed i ritmi di vita della cittadinanza; tale deroga è consentita per un periodo massimo di quaranta settimane, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 114/1998.».

5. L'art. 32 della legge regionale n. 33/1999 e la lettera c) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 sono abrogati.

6. Al comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 33/1999, come sostituito dall'art. 111, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, dopo le parole: «dell'azienda» sono aggiunte le seguenti: «, effettuati secondo la normativa vigente.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)»

1. Al comma 3 dell'art. 115 della legge regionale n. 4/2006 le parole: «e gestione» sono soppresse.

2. L'art. 116 della legge regionale n. 4/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 116 (Agevolazioni per il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato siti nei comuni totalmente o parzialmente montani con popolazione residente fino a mille abitanti). — 1. La Regione sostiene il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato, siti nei comuni totalmente o parzialmente montani, così come classificati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e successive modifiche, con popolazione residente fino a mille abitanti, attraverso la concessione di contributi per le spese di riqualificazione, rinnovo dell'impresa e apertura di nuove attività.

2. I beneficiari dei contributi sono gli esercizi di vicinato di cui al comma 1, costituiti in ditta individuale o società di persone, che svolgono attività di vendita al dettaglio in sede fissa prevalentemente nel settore merceologico alimentare.

3. I contributi sono concessi in una percentuale non superiore al 50 per cento del totale delle spese sostenute e riconosciute ammissibili e nella misura massima di 15 mila euro, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B31511.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 «Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche»

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2006 è sostituita dalla seguente:

«d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di quelle previste dalla lettera e)»;

2. Alla lettera 1) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2006 dopo le parole: «lettere b)» sono inserite le seguenti:

«, numero 2.».

3. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico»;

4. All'art. 8 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: «diploma di scuola alberghiera» sono inserite le seguenti: «o attestato»;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole: «se trattasi di socio di società a responsabilità limitata» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di partecipazione a società in qualità di socio»;


c) al comma 4 le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), e)»;

d) al comma 5:

1) dopo le parole: «devono essere posseduti» sono inserite le seguenti: «, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 11.»;

2) la parola: «delegata» è sostituita dalla seguente: «preposta».

5. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2006, dopo le parole «alimenti e bevande somministrati», sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all'origine».



6. All'art. 11 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: «si intende esercitare l'attività di somministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 8»;

b) al comma 5:

1) alla lettera b) le parole: «del sistema HACCP e» sono soppresse;

2) alla lettera c) la parola: «delegato» è sostituita dalla seguente: «preposto».

7. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 21/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio stesso, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto e che determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni.».

8. All'art. 15 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2 dopo le parole: «secondo le modalità previste dall'art. 14» sono aggiunte le seguenti: «e nel termine di cui alla lettera a)»;

b) al comma 4 le parole: «o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP» sono soppresse.

9. All'art. 17 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «nell'ambito di una fascia oraria compresa tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto ore» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

c) il comma 9 è abrogato.

10. L'art. 20 della legge regionale n. 21/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (Sanzioni pecuniarie) — 1. Chiunque svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 commi 2, 3 e 8, e 18 comma 2, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila euro a 10 mila euro.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'art. 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila 500 euro a 7 mila 500 euro.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto disposto all'art. 15, comma 1, può inoltre disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.

4. Il comune provvede all'accertamento, irrogazione, e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia.

5. Per fini di tutela e dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.».

11. All'art. 25 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria o adozione del sistema HACCP» sono soppresse;

b) al comma 6:

1) le parole: «dei comuni» sono soppresse;

2) dopo le parole: «nuovi esercizi di somministrazione» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti».

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Nelle more dell'approvazione del futuro documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, i comuni non rilasciano nuovi titoli autorizzatori di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 33/1999 e successive modifiche per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 ottobre 2008

MARRAZZO

09R0248

REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 20.

Disciplina dell'Istituto Montecelio, Agenzia Regionale per la Comunicazione e la Formazione, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera e), della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).

(Pubblicato nel S.O. n. 129 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.


Oggetto

1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell'Istituto Montecelio, Agenzia regionale per la comunicazione e la formazione, di seguito denominata Agenzia Montecelio, istituita in conformità all'art. 54 dello Statuto mediante trasformazione dell'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera e), della legge regionale n. 1/2008.

Art. 2.

Natura giuridica e attività dell'Agenzia Montecelio

1. L'Agenzia Montecelio, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, è un'unità amministrativa della Regione, di cui si avvale, in particolare, l'assessorato competente in materia di istruzione, formazione e diritto allo studio, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.



2. L'Agenzia Montecelio, nell'ambito delle competenze regionali in materia di promozione culturale ed educativa, del diritto allo studio e della formazione professionale, provvede in particolare a:

a) formare esperti nel settore della comunicazione e delle attività ad essa connesse;

b) assistere la Regione, con particolare riferimento alla comunicazione di parte pubblica, nella formazione e qualificazione di personale proprio e/o degli enti locali che insistono sul territorio regionale;

c) fornire alla Regione consulenze nel settore della comunicazione anche nella selezione di organizzazioni esterne cui debbono affidarsi compiti operativi;

d) espletare attività di studio, ricerca e sperimentazione;

e) organizzare eventi nell'ambito dei campi di attività dell'Agenzia;

f) promuovere o partecipare ad associazioni, società o consorzi operanti nei settori della comunicazione multimediale, ivi comprese le imprese editoriali e radiotelevisive, nonché stipulare contratti, convenzioni o accordi di programma con università, enti di ricerca, imprese ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attività dell'Agenzia stessa;

g) svolgere attività di formazione ed aggiornamento nel campo del marketing e della promozione del territorio;

h) svolgere attività di formazione ed aggiornamento nel campo del e-government e dei servizi di telematica al cittadino;

i) assistere la Regione, nell'ambito della comunicazione, per la preparazione e la pubblicizzazione, di campagne informative e di progetti o manifestazioni riguardanti l'istruzione, la formazione e il diritto allo studio.

3. L'Agenzia Montecelio, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato, può svolgere attività tecnico-operative attinenti allo sviluppo della comunicazione e della divulgazione in materia di promozione culturale ed educativa anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali.

4. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi programmatici in materia di comunicazione, formazione ed attività connesse, l'Agenzia Montecelio opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all'Agenzia Montecelio e alla relativa attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2.

Art. 3.

Direttore

1. Organo dell'Agenzia Montecelio è il direttore nominato, su proposta congiunta dell'assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione e diritto allo studio e dell'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2 dello Statuto, e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di informazione, di formazione e di comunicazione e nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore è nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori regionali ed il relativo incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e dell'art. 39, comma 4, della legge regionale n. 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005), l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento

della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell'incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Agenzia Montecelio, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'art. 39, comma 1, legge regionale n. 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche.

4. Il direttore dirige e coordina le attività dell'Agenzia Montecelio ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'agenzia di cui all'art. 8, della legge regionale n. 1/2008. Il direttore, tra l'altro:

a) si raccorda con l'assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione e diritto allo studio in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi politici nonché con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;

b) predisporre la proposta di regolamento di organizzazione dell'Agenzia Montecelio ai sensi dell'art. 8;

c) predisporre la proposta di programma annuale di attività dell'Agenzia Montecelio ai sensi dell'art. 9;

d) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell'art. 12;

e) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

f) conferisce ai dirigenti subordinati i relativi incarichi;

g) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'Agenzia Montecelio, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 8;

i) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

l) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere salvo delega ai dirigenti subordinati;

m) stipula convenzioni con gli enti locali e gli enti pubblici regionali ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera 1), nonché con enti senza fini di lucro per l'effettuazione delle attività previste dall'art. 7;

n) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 4.

Sistema organizzativo dell'Agenzia Montecelio

1. In coerenza con le previsioni dell'art. 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionali), il sistema organizzativo dell'Agenzia Monte-



celio è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di livello dirigenziale.

2. Il regolamento di organizzazione di cui all'art. 8, definisce il sistema organizzativo equiparando le diverse strutture organizzative dirigenziali ad aree e ad uffici con riferimento alle funzioni e compiti da svolgere.

3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla ripartizione del personale non dirigente nell'ambito delle strutture di cui ai commi 1 e 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 5.

Comitato scientifico didattico

1. Il comitato scientifico didattico dell'Agenzia Montecelio è l'organo consultivo in materia di programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, di piani di studio. Dura in carica cinque anni e ciascun membro può essere rieletto.

2. Il comitato scientifico didattico, è costituito da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque componenti, nominati dalla Giunta regionale, tra studiosi, professionisti, ed operatori nel settore della comunicazione e delle attività economiche ad essa connesse.

3. Il comitato scientifico didattico si esprime sulla programmazione dell'attività didattica svolta dall'Agenzia, e nello specifico provvede a:

a) formulare proposte riguardanti la promozione di specifici corsi con particolare riferimento al personale degli enti locali e ai dipendenti regionali e della pubblica amministrazione;

b) relazionare sull'attività didattica svolta;

c) proporre modifiche al programma didattico e formativo;

d) formulare proposte in merito ai requisiti di professionalità dei docenti con riferimento ai moduli formativi dei corsi;

e) proporre l'effettuazione di studi e ricerche relative ai fabbisogni formativi nel campo della comunicazione;

f) formulare proposte concernenti l'eventuale utilizzazione dei fondi comunitari disponibili nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia.

Art. 6.

Personale

1. L'Agenzia Montecelio, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale.

2. L'Agenzia Montecelio può, altresì, avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni iscritti in apposito albo, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 8.

Art. 7.

Collaborazioni esterne

1. L'Agenzia Montecelio può avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

Art. 8.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1/2008, il direttore predisporre la proposta di regolamento di organizzazione dell'Agenzia Montecelio, nella quale sono stabiliti, in particolare:

a) il sistema organizzativo dell'Agenzia Montecelio;

b) il contingente complessivo del personale attribuito all'Agenzia Montecelio e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui all'art. 4;

c) i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 6 aperto a collaboratori, consulenti e docenti in possesso di specifica qualificazione in relazione ai diversi ambiti di attività, nonché i criteri per la tenuta dell'albo medesimo;

d) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;

e) le competenze del responsabile per la didattica;

f) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

g) le modalità per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;

h) le modalità per lo svolgimento delle attività nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art. 2;

i) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

2. Il direttore dell'Agenzia Montecelio trasmette la proposta di cui al comma 1, al direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio di concerto con l'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 9.

Programmazione dell'attività

1. Il direttore, sulla base del programma triennale di attività adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, adotta la proposta del programma annuale di attività in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 1/2008.


2. La proposta di programma annuale di attività è trasmessa dal direttore dell'Agenzia Montecelio, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, al direttore del dipartimento sociale e al direttore regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di istruzione e diritto allo studio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008.

3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta Regionale nei confronti del direttore dell'Agenzia Montecelio per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'art. 10.

Art. 10.

Controllo strategico, di gestione e valutazione dei dirigenti

1. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia Montecelio è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 30 del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche.



2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia Montecelio e degli altri dirigenti è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, rispettivamente, per il direttore regionale e i dirigenti regionali.

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia Montecelio. A tal fine, la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia Montecelio provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. La Giunta regionale, in particolare:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

Art. 12.

Risorse finanziarie e sistema contabile

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia Montecelio sono costituite da:

a) un fondo stanziato in apposite unità previsionali di base del bilancio regionale;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) eventuali specifici finanziamenti disposti dallo Stato e dalla Regione.

2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato e dagli altri soggetti di cui al comma 1, sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

3. Il sistema contabile dell'Agenzia Montecelio è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2008.

4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'Agenzia Montecelio, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale, e li trasmette alle direzioni regionali competenti in materia di istruzione e diritto allo studio e di bilancio, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche.

Art. 13.

Disposizione finanziaria

1. Il capitolo F17501 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 è ridenominato «Fondo regionale per l'Istituto Montecelio, Agenzia regionale per la comunicazione e la formazione art. 8 della legge regionale n. 1° febbraio 2008, n. 1.»

2. Il capitolo F18507 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 è ridenominato «Fondo regionale per le spese d'investimento dell'Istituto Montecelio, Agenzia regionale per la comunicazione e la formazione art. 8 della legge regionale n. 1° febbraio 2008, n. 1.»

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), della legge regionale n. 1/2008, la quota parte degli oneri iscritti nel capitolo F17501 e destinati dal bilancio per l'esercizio finanziario 2008 alle spese per il personale dell'Agenzia Montecelio, sono imputati ai capitoli relativi alle spese del personale di ruolo della Regione.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Il commissario straordinario dell'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera e), della legge regionale n. 1/2008, resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di conferimento dell'incarico al direttore dell'Agenzia Montecelio ai sensi dell'art. 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferiti dall'ente di diritto pubblico di cui all'art. 8, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 1/2008 alla Regione ed assegnati all'Agenzia Montecelio:

a) tutto il personale del ruolo della dirigenza e del ruolo del restante personale in servizio presso l'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lettera b), della legge regionale n. 1/2008;

b) la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali.

3. Dalla medesima data prevista al comma 2, la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti dell'ente di diritto pubblico di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 6/2002, provvede all'ampliamento della consistenza complessiva delle relative dotazioni organiche in considerazione del personale transitato alla Regione secondo quanto previsto dal comma 2.

5. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale nomina il direttore dell'Agenzia Montecelio ai sensi dell'art. 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il direttore predispose la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 10.

Art. 15.

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio (BURL).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 30 ottobre 2008

MARRAZZO

09R0249



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

BUR n. 50 del 10 dicembre 2008. Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 «Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009)


Si rende noto che nel BUR n. 50 del 10 dicembre 2008, nel testo della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, di cui all'oggetto, al comma 1 dell'art. 18, a pag. 15, le parole «Gli articoli da 1 a 15,» vanno intese come segue. «Gli articoli da 2 a 15,».


09R0341

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-030) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 8 0 1 *

€ 3,00

